

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

472^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione e assegnazione ...	3	
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	
GOVERNO		
Trasmissione di documenti	3	
CORTE COSTITUZIONALE		
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	4	
Trasmissione di sentenze	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Discussione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continua- zione dell'esercizio di impresa e per la ge- stione unitaria di gruppo delle grandi im- prese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842).		modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione del- l'esercizio di impresa e per la gestione uni- taria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordina- ria»: CONSOLI (PCI)
Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo: «Conversione in legge, con		Pag. 5, 16 ROMEI Roberto (DC), relatore
		7, 14 ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato
		11, 15, 17 NOCI (PSI)
		14 ALIVERTI (DC)
		14
		Rinvio della discussione del disegno di legge n. 1862:
		PRESIDENTE
		18, 19 BONIFACIO (DC)
		18
		Autorizzazione alla relazione orale per il dise- gno di legge n. 1852:
		PRESIDENTE
		19 VASSALLI (PSI)
		19
		Discussione:
		«Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti

sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria» (1852) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»:

VASSALLI (PSI), relatore Pag. 19, 41, 51
PISTOLESE (MSI-DN) 28
FELICETTI (PCI) 31
BIGLIA (MSI-DN) 35, 52

ALIVERTI (DC) Pag. 41, 46
* SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 44, 47, 51
CONSOLI (PCI) 52

MOZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni 53
Annunzio di interpellanze e interrogazioni .. 53, 54

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1986 57

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Accili, Beorchia, Campus, Carta, Colombo Svevo, Condorelli, Degola, Del Noce, De Martino, Di Nicola, Enriques Agnoletti, Fassino, Panigazzi, Spano Roberto, Valiani, Riva Dino, Conti Persini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Birardi, Butini, Finestra, Fiori, Franza, Giacchè, Milani Eliseo, Spano Ottavio, a La Maddalena, per effettuare una visita alla base navale. Cavaliere, Colajanni, Frasca, Gianotti, Masciadri, a Istanbul, per attività della Mini-sessione del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl» (1893).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 9^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3702-bis. — «Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America» (1894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 30 giugno 1986, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, ha trasmesso — ad integrazione delle relazioni dei sindaci dei comuni di Petrosino, Marsala e Campobello di Mazara, già annunciate all'Assemblea nella seduta del 7 novembre 1985 — la relazione del sindaco del comune di Mazara del Vallo sullo stato di attuazione degli interventi previsti in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Detta relazione sarà inviata alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti

recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'Avvocato Pietro Padula a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Antonino Nigrelli a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna» (Triennale di Milano).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

PRESIDENTE. Nello scorso mese di giugno sono pervenute ordinanze emesse da

autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 1° luglio 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1, 14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. Sentenza n. 165 del 25 giugno 1986 (*Doc. VII, n. 104*);

dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole «di reversibilità ed». Sentenza n. 169 del 25 giugno 1986. (*Doc. VII, n. 105*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 27 giugno 1986, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Sicilia del 30 luglio 1969, n. 29, nella parte in cui, spostando al 31 dicembre 1973 il termine di ultimazione delle costruzioni contemplate nell'articolo 1 della legge della Regione Sicilia 18 ottobre 1954, n. 37, che richiama l'articolo 2 della legge della Regione Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, consente di sottoporre a

tassazione fissa l'imposta di registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione non di lusso, nonchè l'imposta di registro relativa ai trasferimenti di proprietà delle dette abitazioni. Sentenza n. 155 del 24 giugno 1986.

Detta sentenza sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1842)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consoli. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, per dire che questo provvedimento del Governo, che serve nella sostanza a una proroga di nove mesi per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria, *ex legge Prodi*, con scadenza tra il 1º gennaio 1986 e il 31 dicembre 1986, ha subito poi in Commissione una proposta di modi-

fica, nel senso che vengono aggiunte al testo del decreto presentato dal Governo tutte quelle revisioni dei meccanismi della legge Prodi che erano previste nel disegno di legge n. 1387 presentato dal Governo e attualmente all'esame della Commissione industria del Senato.

Non è la prima volta che c'è una proroga della gestione di amministrazione straordinaria per un gruppo di imprese e speriamo che sia davvero l'ultima. La necessità di ricorso alla proroga deve farci riflettere ai fini del destino che questo istituto dell'amministrazione straordinaria deve avere, perchè mentre noi esaminiamo questo decreto del Governo, abbiamo all'esame un testo che propone la abrogazione della legge Prodi ed è in corso un dibattito tra i vari Gruppi.

Se da un lato esiste questa volontà di abrogare la legge Prodi, basandosi sul fatto che è molto cambiato il quadro generale rispetto a quando l'istituto dell'amministrazione straordinaria fu introdotto nella legge italiana, dall'altro lato vi è anche un campo di forze molto vasto composto non soltanto da noi dell'opposizione comunista, ma anche da molti settori all'interno della maggioranza, che richiede che questo istituto debba rimanere in vita, sia pure in modo più circoscritto e profondamente riformato, poichè è in grado di rispondere a due esigenze fondamentali: la prima è quella di introdurre come si dice in gergo un «filtro» in modo da eliminare al massimo la discrezionalità del ricorso all'amministrazione straordinaria; l'altra è quella di andare verso soluzioni positive del rapporto con i creditori. Infatti questa è una delle cause che ha reso travagliata e difficile la gestione del meccanismo previsto dalla legge Prodi.

Credo che la decisione della Commissione industria di aggiungere sotto forma di emendamenti a questo decreto di proroga per un gruppo di aziende una serie di modifiche dei meccanismi della legge Prodi previste nel disegno di legge governativo n. 1387 — meccanismi caratterizzati dall'ottica di modifiche finalizzate al superamento della gestione in amministrazione straordinaria per alcune imprese — risponda ad un'evoluzione del dibattito tra le forze politiche che può porta-

re sollecitamente a trovare soluzioni positive per una riforma della legge Prodi, cioè per il mantenimento in vita di questo strumento di intervento e di salvataggio per le crisi industriali, sia pure circoscritto e profondamente riformato.

Detto questo, signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni in relazione ad alcune norme previste dal Governo o dagli emendamenti che la Commissione industria presenta all'Aula, anche perchè ritengo che in questo modo potremo fare a meno di intervenire sia in sede di esame degli emendamenti che in sede di dichiarazione di voto. La prima osservazione è relativa all'articolo 2 del decreto che prevede nella sostanza di considerare come soggetto unico le varie società che fanno parte di un unico gruppo, al fine di realizzare una gestione più conveniente durante le fasi di amministrazione straordinaria ed al fine di facilitare la cessione di queste aziende a conclusione del periodo di amministrazione straordinaria. Naturalmente, considerando come soggetto unico le varie società collegate, facenti parte di un unico gruppo e aventi un'unica gestione, emerge il problema di come imputare i risultati di gestione alle masse passive al momento della fine della gestione straordinaria. Con l'articolo 2 del decreto-legge si sceglie il meccanismo di imputare i risultati di gestione in modo proporzionale alle rispettive masse passive delle varie società. Una norma siffatta, necessaria per consentire che alcune società in regime di amministrazione controllata possano avere una gestione positiva e possano essere cedute, apre tuttavia una questione molto delicata in quanto in qualche modo va ad intaccare, se non a ledere, il principio della *par condicio* tra i creditori nel momento in cui i risultati della gestione vengono attribuiti in maniera proporzionale alle masse passive. Si lede il principio della *par condicio* in quanto che il credito viene concesso sulla base di una valutazione che attiene anche alle caratteristiche della singola società, e la imputazione dei risultati di gestione avverrebbe secondo un altro principio.

Ho inteso sottolineare tale aspetto perchè se questa norma, come norma transitoria, in

una situazione di emergenza serve per consentire che alcune imprese attualmente in amministrazione straordinaria vengano tolte da tale situazione e immesse sul mercato, è evidente tuttavia che, qualora tale norma diventasse un principio ispiratore dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, aprirebbe problemi gravi al punto di ingenerare il sospetto di incostituzionalità.

La seconda osservazione che intendo fare rapidamente è relativa all'eventuale articolo aggiuntivo 2-ter proposto dalla Commissione e a questo proposito ho presentato, insieme ad altri colleghi, un subemendamento. Nell'emendamento 2.0.2 si dice che l'articolo 2112 del codice civile non opera limitatamente al personale non trasferito contestualmente alla cessione della società o del gruppo in amministrazione straordinaria alla nuova società. Ebbene, capisco la finalità che ha ispirato coloro che hanno proposto questa modifica: infatti si tratta di rendere chiaro che la cessione di un'azienda in amministrazione straordinaria non comporta il passaggio di tutti i lavoratori alla nuova azienda.

Credo tuttavia che da questo punto di vista il problema sia già risolto perchè, quando con il decreto-legge n. 143 si apportò una modifica alla «legge Prodi», nell'articolo 2 dello stesso decreto, a supporto del principio che il passaggio di una società non comporta necessariamente il passaggio di tutti i lavoratori dipendenti (perchè ciò invece viene specificato negli atti che stabiliscono le modalità della cessione), si configurò un meccanismo che prevedeva la possibilità di messa in cassa integrazione dei lavoratori ai fini o di un parziale e graduale passaggio alla nuova azienda o di un passaggio ad attività sostitutive o ancora perchè rimanessero a carico dell'amministrazione straordinaria, salva poi la cessazione della loro attività.

Pertanto ritengo che la finalità proposta dalla Commissione possa essere raggiunta anche senza introdurre tale norma la quale, invece, può nascondere un pericolo che dobbiamo valutare. Con un'altra modifica della «legge Prodi» fu introdotta la possibilità della cessione di un'azienda ad amministrazione straordinaria secondo il principio della

redditività negativa, cioè la possibilità di cedere un'azienda che avesse avuto non soltanto un risultato negativo prima dell'amministrazione straordinaria (tanto da verificarsi uno stato di insolvenza), ma che avesse avuto anche una gestione negativa durante l'amministrazione straordinaria o che comunque avesse scarse prospettive di mercato. La si cedeva partendo dal principio di redditività negativa e si dava una dote all'acquirente.

Ora, questa norma potrebbe creare la seguente situazione: possono verificarsi casi, molto limitati — ma abbiamo il dovere in sede legislativa di tenerli presenti e di non commettere errori — in cui si ceda un'azienda ad amministrazione straordinaria secondo il principio della redditività negativa e questa azienda abbia avuto, durante l'amministrazione straordinaria, una gestione di tipo deficitario negativa, e magari non siano stati pagati i salari ai lavoratori. In questo caso una parte dei lavoratori passerebbe alla nuova azienda, con la garanzia del posto di lavoro e naturalmente con il diritto, in base all'articolo 2112 del codice civile, che comunque opererebbe, anche ai crediti maturati durante la gestione precedente; un'altra parte dei lavoratori invece, andrebbe in cassa integrazione temporaneamente, senza prospettive per quanto riguarda il posto di lavoro e senza prospettive, o con prospettive veramente scarse, per quanto riguarda gli stipendi maturati e non pagati. Ora, non credo che la possibilità di far operare pienamente in questo caso l'articolo 2112 del codice civile possa costituire un impedimento al trasferimento di un'azienda dall'amministrazione straordinaria ad una società privata, perchè si tratterebbe di somme di modestissima entità; tanto più che questo caso si potrebbe configurare solo nell'ipotesi della redditività negativa, cioè nel caso in cui l'acquirente rilevi l'azienda avendo una dote finanziaria che lo accompagna perchè appunto è un'azienda di scarse prospettive. Non vorrei però che ci fosse una categoria di lavoratori estremamente danneggiati in questo caso; per questo motivo mi permetto di evidenziare la necessità di cassare questa parte dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Detto questo, aggiungo che il nostro Gruppo ha concordato con l'impostazione del provvedimento, partecipando al lavoro svolto in Commissione, e ritiene che sia giusta e necessaria l'approvazione del disegno di legge di conversione con le modifiche proposte al decreto in oggetto. Diamo la nostra approvazione sottolineando ancora una volta l'urgenza e la necessità, invece, di una rapida modifica e riforma della cosiddetta legge Prodi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè le osservazioni di carattere generale svolte dal senatore Consoli, che ringrazio, sono già comprese nella relazione scritta che ho presentato sul provvedimento in esame. Debbo sottolineare anch'io l'importanza di conferire alla normativa trattata dal decreto-legge che stiamo esaminando un carattere davvero particolare e condivido l'auspicio che sia effettivamente l'ultimo intervento di proroga della cosiddetta «legge Prodi». Vorrei qui ribadire il convincimento personale, ma che rispecchia un po' la volontà di tutti i Gruppi, sulla necessità di procedere il più rapidamente possibile ad una pronuncia del Parlamento sulla proposta che il Governo ha formulato in ordine all'abrogazione dell'attuale normativa sull'amministrazione straordinaria ed all'esame delle proposte che sono state già presentate — o che potranno essere presentate — per la ridefinizione di una normativa relativa a questa procedura concorsuale che non abbia i difetti e i limiti che abbiamo riscontrato nell'attuale normativa.

Detto questo, mi pare implicita la necessità di considerare questa terza proroga dell'esercizio provvisorio, unitamente a quelle norme atte ad agevolare la conclusione delle procedure in corso, non come misure che prefigurino una futura normativa, ma come misure volte a favorire la conclusione delle procedure in corso.

Rispetto alle osservazioni svolte dal senatore Consoli in ordine agli emendamenti che

ho proposto, a nome della Commissione, risponderò nel corso della illustrazione degli emendamenti stessi. I due emendamenti consistono in due articoli aggiuntivi al decreto 24 maggio 1986 che la Commissione di merito sottopone, mio tramite, alla valutazione dell'Assemblea; essi sono volti, alla pari dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, ad agevolare l'attività dei commissari e a favorire la definizione delle procedure di amministrazione straordinaria in corso.

Come ho avuto modo di rilevare nella relazione sul provvedimento in esame, i commissari, su precisa direttiva dell'autorità vigilante, si sono indirizzati verso soluzioni di cessione ad altri imprenditori dei complessi aziendali più efficienti e di smobilizzo dei cespiti non più funzionali alle imprese. La procedura ha assunto ormai un carattere effettivamente liquidatorio. Il Governo, al fine di agevolare queste operazioni, ha inserito in un proprio disegno di legge, presentato in questo ramo del Parlamento nel giugno scorso (il disegno di legge n. 1387 che è già all'esame della Commissione di merito) e che prevede, oltre all'abrogazione della legge Prodi, un corpo di norme — gli articoli 2, 3 e 4 — destinate a favorire la conclusione delle procedure di amministrazione straordinaria in corso ormai da troppo tempo.

Il dibattito che si è sin qui svolto sul citato disegno di legge non ha mancato di evidenziare, signor Presidente, accanto all'urgenza di una pronuncia parlamentare sulla proposta di abrogazione della legge Prodi e sulla necessità di pervenire alla definizione di una nuova normativa in materia, la non minore importanza e urgenza di definire quel corpo di norme atte a favorire la conclusione delle procedure in corso, che prima ricordavo. Tuttavia, in considerazione dei tempi oggettivamente non brevi che la riformulazione di una nuova disciplina in materia di amministrazione straordinaria richiede, il Governo prima, con l'inserimento nel decreto-legge del contenuto dell'articolo 2 del citato disegno di legge e la Commissione di merito successivamente, con la proposta degli emendamenti che sto illustrando, hanno ritenuto opportuno proporre l'anticipazione della soluzione di quel corpo di norme partico-

lari, ribadendo nel contempo l'urgenza e l'importanza di una pronuncia parlamentare sull'intera vicenda dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

Ho ritenuto, signor Presidente, di svolgere queste preliminari considerazioni non solo per sottolineare l'esistenza di una sostanziale omogeneità della materia trattata negli emendamenti con quella che forma oggetto del decreto-legge che stiamo esaminando, ma anche per evidenziare la pari valenza, ai fini di agevolare l'attività dei commissari e favorire la positiva conclusione delle trattative di cessione in corso, delle norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge con quelle proposte con gli emendamenti indicati dalla Commissione di merito.

Per quanto riguarda il primo articolo aggiuntivo, mi preme far rilevare che esso tende a chiarire in modo inequivocabile che i clienti delle amministrazioni straordinarie sono sollevati da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti delle somme dovute alla società in amministrazione straordinaria per i contratti per i quali è avvenuto il subentro anche se, sui crediti derivanti dal subentro, in tali contratti esistevano mandati irrevocabili all'incasso emessi dalla precedente gestione.

Si tratta di un chiarimento in piena armonia con i principi che informano la legge fallimentare con particolare riguardo alla *par condicio creditorum*. Infatti il subentro richiede l'impiego di risorse spesso ingenti che devono tornare al liquidatore, che certamente subentra nel contratto, non certo per favorire gli interessi del mandatario a danno di quelli degli altri creditori.

D'altra parte si deve osservare che recenti sentenze di cassazione e di tribunali di primo grado — ad esempio la vertenza in corso tra la ditta «Ercole Marelli» in amministrazione straordinaria e la Banca nazionale del lavoro per contratti di grosse forniture all'ENEL e alle Ferrovie dello Stato — hanno stabilito che il mandato all'incasso continua ad essere irrevocabile, ma la banca mandataria ha l'obbligo di versare a mani del liquidatore le somme incassate. Nonostante tali pronunzie della magistratura, le banche non versano le somme incassate preferendo pro-

cedimenti che vanno avanti per anni con riflessi gravissimi sotto l'aspetto finanziario per le gestioni commissariali.

L'integrazione alla legge n. 95 del 1979, nei termini proposti dall'emendamento, solleverebbe i clienti dalle responsabilità nei confronti delle banche mandatarie conservando il diritto delle banche stesse a far valere le loro ragioni giudiziariamente chiamando in causa la sola amministrazione straordinaria quando non ritengono applicabili ai loro casi le più recenti sentenze, ma non consentendo alle banche stesse di utilizzare una situazione non chiara, magari per tentare delle transazioni che i commissari debbono respingere.

Anche il secondo comma del primo emendamento, che non era compreso nel disegno di legge n. 1387, si muove nella medesima ottica del comma precedente. Esso infatti prevede che gli incassi relativi ad effetti ceduti *pro solvendo* a creditori in epoca anteriore all'inizio della procedura dell'amministrazione straordinaria siano di pertinenza della procedura stessa affinché possano in tal modo entrare a far parte dell'attivo da distribuire ai creditori. È ovvio che il cessionario chiamato a restituire i titoli ovvero i relativi importi debba essere automaticamente inserito quale creditore chirografario nello stesso stato passivo formato o da formarsi a norma dell'articolo 209 della legge fallimentare.

Rispetto al secondo emendamento che porta il n. 2.0.2 — al quale si è riferito in modo particolare il senatore Consoli — devo prima di tutto far osservare che lo stesso contiene un riferimento anche all'articolo 2112 del codice civile che non era previsto nel disegno di legge governativo. L'inapplicabilità dell'articolo 2112 del codice civile ai casi di cessione di azienda, complessi o rami aziendali assoggettati alla legge 3 aprile 1979, n. 95, trova giustificazione nella natura stessa della procedura di amministrazione straordinaria. Infatti la funzione di risanamento, che è propria dell'attività del commissario preposto alla gestione dell'impresa in crisi, rende non ipotizzabili operazioni che implicino il permanere delle cause di dissesto o che costituiscano veicolo di trasmissione della crisi in capo al cessionario.

Sarebbe quindi impensabile che la cessione d'azienda, complessi o rami aziendali comportasse una prosecuzione di rapporti di lavoro eccedenti i limiti della economicità di gestione. D'altra parte, tali limiti sono stati già implicitamente indicati in un altro provvedimento. Mi riferisco alla legge 8 giugno 1984, n. 212, la quale ha rimesso alla prudente valutazione dell'autorità che vigila sulla procedura di amministrazione straordinaria la determinazione del numero degli addetti che l'acquirente dell'azienda, dei complessi o dei rami aziendali è chiamato ad assorbire e a mantenere in servizio per non meno di due anni (mi riferisco all'articolo 2 della citata legge). Questo numero segna evidentemente il tetto oltre il quale la prosecuzione automatica dei rapporti implicherebbe un inaccettabile appesantimento della gestione con tutte le conseguenze che alla stabilità dell'occupazione deriverebbero.

In tale ottica, signor Presidente, onorevoli senatori, può ben dirsi che il principio della inapplicabilità dell'articolo 2112 del codice civile ai casi in questione e solo nei riguardi dei lavoratori non contestualmente trasferiti non rappresenta un fatto nuovo, ma piuttosto l'esplicitazione di un principio già in *nuce* contenuto nella legislazione vigente.

Rispetto alle osservazioni fatte dal senatore Consoli, vorrei osservare che la Commissione e lo stesso relatore che si fece proponente di questi articoli, arrivarono alla determinazione di richiamare anche l'inapplicabilità dell'articolo 2112 per i lavoratori non contestualmente trasferiti nelle aziende cedute, dopo aver ascoltato in apposite audizioni i commissari i quali rappresentarono le difficoltà incontrate nel concludere i contratti di cessione per la preoccupazione dei cessionari di essere chiamati in forza dell'articolo 2112 a rispondere nei riguardi dei lavoratori non assorbiti all'atto dell'acquisizione dell'impresa. È questa una delle cause che ha ritardato e che sta ritardando le conclusioni dei contratti di cessione.

L'alternativa alla proposta contenuta nell'emendamento potrebbe essere quella dell'interruzione del rapporto di impiego all'atto della cessione, ma questa contrasta con l'articolo 2 della legge n. 143, laddove dice

che il personale non trasferito alla cessionaria va in cassa integrazione per un massimo di un anno (termine che è stato successivamente elevato a due anni), in attesa di essere assorbito dalla stessa azienda cessionaria, anche in attività alternative...

CONSOLI. O in attività alternative: è diverso.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Certo, o in attività alternative. Se noi dovessimo sopprimere, come propone l'emendamento presentato dal senatore Consoli, il riferimento all'articolo 2112, ho l'impressione che intanto non verrebbe eliminata una delle cause che hanno reso difficili e lunghe le trattative di cessione e poi non vorrei che, in assenza di una normativa precisa in questa materia, si debba costringere la procedura di amministrazione straordinaria ad operare nei confronti del personale resosi in esubero rispetto alla effettiva necessità di personale per l'economicità dell'impresa, decretando la interruzione del rapporto di impiego senza che vi sia la possibilità del passaggio alla cassa integrazione guadagni.

Devo dire ai colleghi presentatori di questo emendamento che questo rischio esiste ed è questa l'unica ragione che ha indotto il relatore, a nome della Commissione — nell'ambito della quale fu valutato abbastanza positivamente — a introdurre questo riferimento all'articolo 2112 che non era compreso nell'articolo 2 del testo governativo. Si potrebbe se mai emendare il testo stampato sopprimendo la parola «contestualmente» nel senso di stabilire la inapplicabilità dell'articolo 2112 «limitatamente al personale non trasferito», poichè il trasferimento potrebbe verificarsi anche successivamente al momento della cessione. Sull'emendamento Consoli gradirei sentire il parere del rappresentante del Governo; le mie preoccupazioni e le mie perplessità in ordine alla cancellazione di questo riferimento le ho già espresse, e dopo aver sentito il parere del Governo mi pronuncerei nel senso di rimettermi all'Assemblea.

Credo di aver già espresso le ragioni per le quali la Commissione ritiene che il riferi-

mento all'articolo 2112 del codice debba essere mantenuto nel decreto che stiamo per approvare, e a conclusioni non diverse si deve pervenire per ciò che concerne la sorte dei debiti relativi all'azienda ceduta. L'inapplicabilità del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile si impone nei casi di cessione attuata a norma dell'articolo 6-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95, per le stesse ragioni che escludono l'automatico trasferimento dei rapporti di lavoro. Infatti se l'acquirente dell'azienda dovesse rispondere dei debiti risultanti dai libri contabili — come recita l'articolo 2560 — costui si farebbe carico di tutti i debiti della gestione commissariale dovendosi ragionevolmente escludere che un Commissario possa gestire la procedura trascurando gli adempimenti di natura amministrativa e contabile, nonchè di quelli anteriormente sorti, vuoi che l'elenco formato a norma dell'articolo 209 della legge fallimentare sia già stato depositato, vuoi che lo stesso sia ancora in corso di formazione.

Tutto ciò, come è evidente, significherebbe negare l'attualità delle cessioni aziendali, giacchè nessun interesse alla acquisizione di un'azienda potrà mai giustificare l'assunzione di debiti di tale entità, debiti la cui incidenza sulla vita dell'impresa ha imposto ad essa l'uscita dal mercato.

Devo infine precisare che il secondo comma dell'articolo 2560 manterrà il suo attuale ambito di applicazione (quello del trasferimento di aziende o di rami aziendali *in bonis*) e l'esclusione qui disposta varrà solo a chiarire che esso non opererà allorchè la cessione risponde alle esigenze dell'interesse pubblico che la legge Prodi intende soddisfare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, si stabilisce la terza proroga del limite massimo per la continuazione dell'esercizio di imprese attualmente sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Per evitare che tra nove mesi si debba deliberare la quarta proroga, è necessario che le trattative per le cessioni delle imprese ad altri imprenditori trovino rapida e positiva conclusione.

Le norme contenute nell'articolo 2 del de-

creto in esame e quelle previste negli articoli aggiuntivi qui proposti hanno il solo scopo di favorire le cessioni, e non configurano affatto un'anticipazione di quella che potrà essere la nuova normativa in materia di amministrazione straordinaria.

Sono queste le ragioni che mi portano a raccomandare l'approvazione dei due emendamenti aggiuntivi che ho proposto a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Romei per l'ampia relazione che ha toccato in maniera esaustiva tutti gli aspetti del provvedimento in esame.

Un ringraziamento va anche al senatore Consoli per il suo intervento, con il quale in gran parte concordo, soprattutto nella parte dedicata alle considerazioni di carattere generale, mentre mi permetto di dissentire in ordine all'emendamento 2.0.2/1 che ha presentato insieme ad altri colleghi.

Il Governo si è dichiarato d'accordo in Commissione, e conferma l'accordo in questa sede, sull'operazione di inserimento nel decreto-legge degli articoli 3 e 4 del disegno di legge abrogativo della legge Prodi. È d'accordo perchè anche questi due articoli — *ex* articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1387 — fanno riferimento a casi che presentano le caratteristiche di necessità e urgenza indispensabili per il decreto-legge, anche se si tratta — se così mi posso esprimere — di una necessità e urgenza se non di misura almeno di qualità diversa da quella presente negli articoli 1 e 2 del nostro decreto-legge.

Sottolineo queste cose, signor Presidente, perchè mi pare vada messo nel dovuto rilievo quanto hanno affermato il senatore Romei ed il senatore Consoli e cioè che il fatto di aver trasferito, salvo nella sostanza di un solo articolo, tutta la normativa del disegno di legge di riforma o abrogazione (lo si chiami come si vuole) nel decreto-legge non significa certamente una minore attenzione del Parlamento alla necessità di una riforma radicale della legge Prodi, che può consistere

— come il disegno di legge del Governo prevede — nell'abrogazione *tout court* della legge Prodi, oppure, secondo quanto sembra di capire e secondo quanto probabilmente sarà previsto in disegni di legge di iniziativa parlamentare — che pare verranno presentati rapidamente — in una radicale trasformazione della medesima.

Questo è un problema su cui, in sede di Commissione industria, i Gruppi politici hanno preso impegni che sono sicuro saranno mantenuti, perchè altrimenti non avrebbe alcun senso dire che questa è la terza proroga della legge Prodi, cioè la terza legge di modifica della legge Prodi, e che non si può procedere, come finora siamo stati costretti a fare, per misure parziali. D'altro canto vorrei ricordare ai colleghi che se la legge Prodi non sarà modificata radicalmente, nessuno è in grado di escludere una nuova ammissione ai benefici della legge Prodi di aziende e grandi aziende che versano in situazione di crisi. Quindi sarebbe contraddittorio, da un canto, affermare che la legge Prodi non ha funzionato, che bisogna abrogarla o trasformarla adeguatamente e, nello stesso tempo, mantenere questa legge sostanzialmente in vigore, consentendo l'aumento del numero delle società ammesse a beneficiare della sua normativa.

Quindi esprimo l'augurio che, appena il Parlamento riprenderà la sua attività, la Commissione industria possa procedere all'esame delle proposte di modifica della legge Prodi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, le quali abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. Il risultato della gestione viene imputato, al momento della chiusura della procedura, alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive secondo il rapporto esistente alla data di apertura della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunci legali della provincia.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi, e dei relativi subemendamenti, proposti con i seguenti emendamenti:

All'emendamento 2.0.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili».

2.0.1/1 ALIVERTI, CONSOLI, BUFFONI, FIOCHI, DI STEFANO, SALERNO, FELICETTI, BAIARDI, CURELLA, FOSCHI

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. ...

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie fallimentari, la comunicazione da parte del commissario della revoca dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati prima dell'inizio della procedura, anche se posti nell'interesse del creditore, per i crediti che matureranno durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandataro, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nel confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Il commissario acquisisce altresì i titoli di credito ceduti *pro solvendo* ai terzi in epoca anteriore all'inizio della procedura. Il cessionario che provvede all'incasso di detti titoli è tenuto a versarne il netto ricavo alla procedura. In ambedue le ipotesi, il cessionario è di diritto ammesso nell'elenco dei cre-

ditori formato ai sensi dell'articolo 209 della legge fallimentare per l'importo capitale.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

2.0.1

LA COMMISSIONE

All'emendamento 2.0.2, comma 1, sopprimere le parole: «e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito».

2.0.2/1 CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI, URBANI, BAIARDI, POLLIDORO, PETRARÀ, VOLPONI

Art. ...

1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio della procedura stessa, e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

2.0.2

LA COMMISSIONE

Prima di passare all'illustrazione di questi due subemendamenti invito il senatore Noci ad esprimere il parere della 5ª Commissione in merito all'emendamento 2.0.1/1 presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori.

NOCI. In ordine a questo emendamento che in sostanza esonera le imprese in amministrazione straordinaria dal versamento delle penali e dalle sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati pur nella irripetibilità dei pagamenti già effettuati, si può osservare che, in linea di principio, se è valida l'ipotesi della costruzione di capitoli di entrata dell'ente interessato, ed è da presumere nella fattispecie l'INPS, alla luce della media solita del gettito derivante dalle sanzioni, può porsi pertanto un problema di minore introito per l'ente stesso.

Tuttavia, ad un primo esame, alla luce soprattutto della particolarità e dell'esiguità del settore delle imprese interessate all'esenzione, non sembra che il minore introito debba assumere dimensioni considerevoli.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti in esame.

ALIVERTI. Signor Presidente, credo che il testo dell'emendamento 2.0.1/1 sia abbastanza semplice; recita che le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e delle sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discussione. Però credo che qualche piccolo commento sia necessario, innanzitutto perchè tale esonero sollevarebbe il commissario da quel vincolo di solidarietà che, se è comprensibile nei riguardi dell'amministrazione *in bonis*, non è giustificabile in danno del commissario chiamato dall'autorità amministrativa a compiere un difficilissimo tentativo di recupero dell'impresa insolvente.

In secondo luogo, se tale emendamento venisse approvato sarebbe rimossa una grave ragione di incertezza pendente sulla procedura. Infatti si consentirebbe al commissario,

una volta che la procedura stessa arrivasse alla fase liquidatoria, di computare il debito verso gli enti previdenziali in un importo certo ed immutabile. Si riuscirebbe così concretamente ad elaborare un attendibile piano di riparto non condizionato da pregiudizievoli variabili.

In terzo luogo la cristallizzazione del debito verso gli enti previdenziali in misura fissa del contributo dovuto permetterebbe di dare effettiva applicazione all'articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 463 del 1983, che stabilisce in quanto il commissario può prevedere il differimento della regolarizzazione alla fine del mese successivo a quello di cessazione della procedura purchè sia stato eliminato ogni elemento di incertezza in ordine all'entità dell'accantonamento.

Infine credo che la preventiva certezza circa gli oneri pregressi risponda a molteplici esigenze, ma soprattutto risponda a quella di evitare la sensibile erosione dell'attivo che si verificherebbe con grave pregiudizio dei creditori, sui quali, in ultima analisi, verrebbero a gravare le penali e le sanzioni.

Per queste considerazioni, signor Presidente, unitamente ad altri colleghi del Gruppo comunista, del Gruppo socialista, del Gruppo liberale nonché, ovviamente, del Gruppo della Democrazia cristiana abbiamo presentato questo emendamento e lo raccomandiamo all'approvazione del Senato.

FELICETTI. L'emendamento 2.0.2/1 è stato illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.1/1. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2/1 mi rimetto all'Assemblea, come ho già avuto modo di dichiarare in occasione dell'illustrazione degli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, pregandolo anche di esprimere il parere del Governo in merito a quanto di-

chiarato dal senatore Noci a nome della 5ª Commissione permanente sull'emendamento 2.0.1/1.

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole all'emendamento 2.0.1 e 2.0.2; per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1/1 si rimette all'Assemblea.

Il Governo è invece contrario all'emendamento 2.0.2/1 e vorrei spiegare i motivi di questa contrarietà che sicuramente non è di principio: è contrario poichè gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 presentati dalla Commissione servono a chiarire oltre ogni possibilità di dubbio la situazione. Infatti non è vero, per esempio, che rispetto all'ipotesi prevista dall'emendamento 2.0.1 vi sia una valutazione precisa, chiara e inattaccabile che intendiamo modificare. Al contrario, vi è un dubbio che intendiamo chiarire con questo emendamento.

Rispetto all'emendamento 2.0.2, signor Presidente, come è noto, è esclusa l'operatività dell'articolo 2560 del codice civile nel caso di fallimento, mentre non è esclusa in caso di liquidazione coatta amministrativa. Siccome la legge n. 95 del 1979 fa rinvio alla liquidazione coatta amministrativa, è sorto il dubbio se tale articolo del codice fosse applicabile o meno e quindi abbiamo avuto bisogno di chiarire anche tale punto.

Inoltre occorre specificare al di là di ogni possibilità di dubbio anche l'applicabilità dell'articolo 2112 del codice civile. Sicuramente è vero quanto sostiene il senatore Consoli — e il senatore Romei si è dichiarato d'accordo — ossia che *in nuce*, scavando nella normativa si ricaverebbe lo stesso principio. Tuttavia ciò che a noi appare chiaro spesso non appare chiaro ai cessionari, soprattutto quando essi sono stranieri.

Infatti è accaduto frequentemente che un commissario sia dovuto entrare in trattative per la cessione dell'azienda con stranieri, i quali hanno un'enorme difficoltà a districarsi nel groviglio di normative assai spesso intricate e vogliono che la situazione sia chiaramente specificata. Proprio tale aspetto ha creato più di un ostacolo nel corso delle trattative per la cessione di varie aziende.

Credo pertanto che vada esplicitata in maniera estremamente chiara la non applicabilità dell'articolo 2112 del codice civile.

D'altro canto mi sembra che anche il ragionamento del senatore Consoli non sia persuasivo perchè, se non c'è bisogno di esplicitare il significato della norma che esiste già *in nuce*, allora non capisco per quale motivo ci dobbiamo preoccupare delle eventuali situazioni di disuguaglianza che si potrebbero verificare nell'esempio che egli ha citato. Infatti esse si verificherebbero anche se non rendessimo esplicita la non applicabilità dell'articolo 2112. In ogni caso, ammesso pure che si verificassero delle situazioni — ciò è anche possibile — di disparità di trattamento, ha ragione il senatore Romei quando afferma che non possiamo dar carico di tutto questo all'acquirente dell'azienda o del ramo dell'azienda.

PRESIDENTE. Senatore Zito, mi perdoni. Il fatto che lei si sia rimesso all'Aula per il subemendamento 2.0.1/1, presentato dal senatore Aliverti e da altri senatori, e per il quale il senatore Noci ha comunicato il parere della 5ª Commissione, non significa che abbia dubbi circa l'esistenza di problemi di copertura finanziaria?

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ritengo, signor Presidente, superato tale tipo di problemi, stante l'estrema esiguità delle cifre.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1/1, presentato dal senatore Aliverti ed altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2/1.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, sono costretto a fare una dichiarazione di voto perchè non mi ha convinto nè il relatore, nè tantomeno il rappresentante del Governo. Ciò per un motivo molto semplice.

L'articolo 2112 del codice civile è composto di due commi che recitano: «In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza dal lavoro prestato, (...)».

Mi domando quale sia la necessità che motiva l'emendamento portato in Commissione, perchè quella norma non esisteva nel testo del Governo. La norma era nel disegno di legge n. 1387, e poi è stato fatto il decreto il cui articolo 2 non fa altro che riprendere il testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1387, senza però fare alcun riferimento all'articolo 2112 del codice civile. Quando abbiamo ascoltato i commissari, soltanto il professor Brugger, commissario del gruppo Radaelli, in considerazione di una particolare forma di gestione straordinaria del gruppo Radaelli, cioè quella della costituzione di una *holding* per consentire la vendita separata delle varie società, ha sollevato il problema dell'articolo 2112, ponendolo però come una delle questioni relative alla riforma dell'istituto della cosiddetta «legge Prodi».

In considerazione di tutto ciò, per dare certezza su un punto che è acquisito, anche dall'articolo 2112 del codice civile (ossia che quando si verifica l'alienazione di un'azienda, se vi è disdetta per una parte dei lavoratori, l'acquirente dell'azienda non deve nulla ai lavoratori che sono stati disdettati, licenziati, cioè che vanno in cassa integrazione), siccome non ci piace il termine licenziamento o disdetta, consentiamo di inserire con chiarezza nel testo la norma secondo cui l'articolo 2112 non ha efficacia; disattendia-

mo però l'altro concetto che deriva dal secondo comma dell'articolo 2112 stesso, secondo il quale l'acquirente risponde dei crediti maturati dai lavoratori.

Ora, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dal modo in cui è stata gestita la «legge Prodi», anche con molte brutture, si deve venir fuori e si deve fare di tutto per consentire che queste aziende siano liberate dalla gestione straordinaria. Per questo motivo si fanno i «ponti d'oro» a chi compra quest'azienda! Siamo arrivati a questo punto in questo Parlamento e lo abbiamo fatto insieme: l'opposizione si è assunta, onorevole Zito, la responsabilità di votare insieme alla maggioranza quella norma! Siamo arrivati al punto di configurare nel nostro ordinamento l'ipotesi che si venda un'azienda considerando la redditività negativa e dando a chi l'acquista non solo l'azienda, compresi i beni immobili (macchinari, l'attrezzatura, il marchio, eccetera), ma anche la dote finanziaria!

In questo caso occorre rendersi conto che si cassa anche il principio contenuto nel secondo comma dell'articolo 2112 del codice civile, cioè che chi rileva l'azienda è tenuto a rispondere dei debiti contratti dal cessionario, per cui, se il risultato della gestione è stato negativo, e quindi non sono stati pagati i salari, vi saranno lavoratori che perderanno il posto di lavoro, mentre chi acquista l'azienda avrà la dote a fronte dei lavoratori che non avranno nemmeno quella miseria di alcuni mesi di salario che non hanno potuto avere dalla gestione. A questo serve il riferimento all'articolo 2112? Non so cosa dobbiamo fare: dobbiamo indire una sottoscrizione nazionale per qualcuno che deve acquistare un'azienda tra quelle ricomprese nella «legge Prodi»? Facciamolo, cari signori! Dobbiamo arrivare a questo? Dobbiamo fare leggi-fotografia?

Dobbiamo mettere anche i particolari nelle fotografie per venire incontro a tutti i desideri più particolari ed inconfessabili di coloro che trattano e che ci costringono a fare queste leggi? Naturalmente, si può fare tutto: fatelo! Io vi invito a riflettere sulla necessità di giungere ad una configurazione

più precisa. Si sta lavorando alla riforma su questo argomento ed in quella sede possiamo rivedere il meccanismo complessivo, ma non possiamo, sotto la spinta di un interesse particolare, mettere in discussione principi ordinatori del nostro Stato, specialmente in un rapporto particolare qual è quello con i lavoratori dipendenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non voglio entrare ancora una volta nel merito dell'argomento, su cui non ho nulla da aggiungere. Mi sembra però strana questa logica secondo la quale si giudica in maniera diversa, a seconda delle proprie convenienze e delle proprie convinzioni politiche, questa o quella proposta, conferendo ad esse significato e dimensioni assolutamente ingiustificati.

CONSOLI. Lei deve rispondere alla mia osservazione: i discorsi di principio non servono a niente!

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lei, senatore Consoli, parla di norme-fotografia come se si fosse voluta fare un'operazione seguendo chissà quali interessi più o meno confessabili.

Io ritengo assolutamente inaccettabile questa maniera di porre le cose...

CONSOLI. Mi deve dire se il pericolo che ho rappresentato esiste.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei ricordare all'Assemblea che il senatore Consoli, il qua-

le dice che di tali questioni bisogna parlare in sede di riforma della legge Prodi, è stato il più accanito sostenitore della necessità di riportare in seno al decreto-legge tutta la normativa (escluso l'articolo primo) contenuta nel disegno di legge, contro l'iniziale parere del Governo. All'inizio della discussione in Commissione il Governo aveva messo nel decreto soltanto l'articolo, su cui nessuno discute, che prevede la proroga e poi un articolo 2 anch'esso, in qualche misura, articolo fotografia perchè tutte le misure parziali sono articoli-fotografia; il Governo era comunque disposto a rinunciare a quest'ultimo e a mantenere solo il primo articolo che riguardava la proroga, rinviando tutto il resto alla discussione del disegno di legge. Ebbene, il senatore Consoli è stato il più accanito sostenitore della teoria che bisognava riportare tutto nella discussione del decreto legge! Questa sua logica allora vale anche, al di là del merito, per le proposte intervenute successivamente. È vero che questo articolo aggiuntivo non c'era nel disegno di legge governativo, ma non c'erano nemmeno altre cose che poi sono state acquisite: nel testo del Governo, ad esempio, si faceva riferimento soltanto alle cessioni di aziende a reddito negativo, mentre poi abbiamo concordato di cancellare questo e di rinviare tutto all'ipotesi più generale. Questo per dire che non c'è nulla di strano che il testo del Governo possa subire nel corso della discussione ulteriori modifiche ed emendamenti. (*Proteste del senatore Consoli*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2/1, presentato dal senatore Consoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Dichiaro, a norma dell'articolo 97 del Regolamento, improponibile, perchè estraneo all'oggetto in discussione, il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313 sono prorogate al 31 dicembre 1987.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutate in lire 3.500 milioni nell'anno 1986 ed in lire 7.000 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, comma secondo, lettera c) della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche.

3. Per l'anno finanziario 1986 la Sezione Autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro è tenuta a versare alla entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 3.500 milioni tratta dalle disponibilità della quota del Fondo di cui al precedente comma. Per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.1

IL GOVERNO

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria».

È approvato.

**Rinvio della discussione
del disegno di legge n. 1862**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate», già approvato dalla Camera dei deputati.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, in relazione alla presentazione di determinati emen-

damenti al disegno di legge n. 1862, sono emersi problemi di estrema delicatezza. La 1^a Commissione non ha potuto concludere i suoi lavori ed è stata riconvocata per domani mattina. A suo nome chiedo pertanto il rinvio della discussione del disegno di legge in esame alla seduta di domani.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta, senatore Bonifacio. Il disegno di legge n. 1862 sarà pertanto posto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1852

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALI. A nome delle Commissioni permanenti riunite 2^a e 10^a, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1852, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vassalli si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria» (1852) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla

liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

VASSALLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto fare, su questo disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, alcune premesse di carattere sistematico o formale necessarie all'Assemblea — penso — per rendersi conto della materia residua e, in modo particolare, degli emendamenti che la Commissione ha intenzione di presentare all'Assemblea stessa.

Il decreto-legge e il relativo disegno di legge di conversione al nostro esame constavano originariamente di quattro parti: tre parti proprie o sostanziali, rappresentate la prima dal complesso degli articoli 1, 2 e 3, la seconda dall'articolo 4 e la terza dell'articolo 5, e quindi una quarta parte, formale, rappresentata dall'articolo 6 relativo alla vigenza di questo decreto-legge e della legge destinata ad operarne la conversione.

Attualmente le ultime tre parti sono tutte cadute o quanto meno stanno per cadere come si potrà evincere dagli emendamenti presentati dalla Commissione e deliberati questa mattina, salvo la reviviscenza in Aula in altre forme — reviviscenza che non so se avverrà perchè finora non ho visto emergere dagli emendamenti qui presentati una volontà in questo senso — del secondo tema concernente gli enti di gestione fiduciaria.

Sulla base delle discussioni avvenute in Commissione e sulla base della previsione dell'approvazione degli emendamenti che la Commissione presenta all'Aula, oggi dovremmo occuparci esclusivamente della prima parte rappresentata dagli articoli 1, 2 e 3 del

decreto-legge; una parte sulla quale, in sede di esame ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, non fu manifestata alcuna perplessità circa la necessità e l'urgenza, anche se qualche perplessità è poi affiorata a questo riguardo successivamente in sede di esame consultivo del merito e pertanto non in seno alle Commissioni riunite, a nome delle quali parlo, bensì in seno alla Commissione finanza e tesoro.

Questa prima parte riguarda in primo luogo le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, come si legge nelle prime parole dell'articolo 1, che sono poi, come vedremo, due cose diverse, almeno formalmente, nella nostra legislazione. Queste società fino ad oggi sono istituti regolati soltanto dalla legge del 23 novembre 1939, n. 1966. Poi nell'articolo 2 si parla di società collegate, controllate, ma soprattutto finanziate facenti capo allo stesso gruppo finanziario di alcune di queste società fiduciarie. Però è bene dire subito che l'articolo 2 contempla anche non sotto il profilo della società madre (o dell'ente padre), bensì sotto il profilo delle società collegate, controllate o finanziate, anche quelle collegate, controllate, finanziate dagli enti di gestione fiduciaria, che non vengono considerati nell'articolo 1. Infatti l'obiettivo è quello di sottoporre a liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, mentre gli enti di gestione fiduciaria sono enti già sottoponibili a procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 45 del testo unico sulle assicurazioni private, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959. Quindi vengono presi in considerazione nell'articolo 2, collegato direttamente all'articolo 1 e rappresentante la parte fondamentale del decreto-legge in conversione, non gli enti di gestione fiduciaria come tali ma soltanto le società controllate, collegate o finanziate dagli enti di gestione fiduciaria e dalle società fiduciarie di cui all'articolo 1.

Fa corpo con questi primi due articoli l'articolo 3, relativo alle società fiduciarie che per avventura sono già in stato di insolvenza, anzi già dichiarate fallite — vedremo il caso specifico da cui la legge trae origine

— le quali vedono convertita la propria situazione fallimentare nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questo gruppo di norme quindi rappresenta un complesso coerente, rivolto ad un fine estremamente preciso che trae origine da situazioni patologiche che — per usare una formula della breve relazione che è stata approntata dal Governo per il disegno di legge di conversione — non è escluso possano ancora verificarsi. Perciò il decreto-legge dispone non tanto per il passato, quando per l'avvenire, per scongiurare quei fenomeni patologici che si sono verificati.

Questo per quanto riguarda i primi tre articoli i quali costituiscono un tutto omogeneo e coerente salvo particolari rilievi che potranno essere fatti: alcuni di questi rilievi emergono anche da emendamenti secondari che la Commissione rassegna all'Assemblea.

Per quanto riguarda la seconda parte devo dire, poichè l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 non è ancora stato accolto da parte dell'Assemblea, che essa concerne tutta un'altra tipologia, cioè gli enti di gestione fiduciaria, termine che già indica a sufficienza la diversità di questi enti dalle società fiduciarie. Anche questi enti già esistono nel nostro ordinamento e hanno una loro disciplina corrispondente alle prospettive del decreto-legge, e in particolar modo prevedono la liquidazione coatta amministrativa.

Questi enti di gestione fiduciaria (ne parlo in quanto l'emendamento soppressivo non è ancora stato approvato dall'Assemblea, ma data la proposta della Commissione in modo più breve e sintetico rispetto alla trattazione degli articoli 1, 2 e 3) esistevano nel nostro ordinamento giuridico prima delle società fiduciarie. Già previsti dal regio decreto-legge del 26 ottobre del 1933 che vi dedicava l'articolo 1, sono stati più tardi disciplinati dall'articolo 45 del testo unico sulle assicurazioni private, il numero 449 del 1959. Come mai allora questa materia — ci si potrebbe domandare — fa parte del decreto-legge? Intendo dire questa materia di una sospensione delle relative autorizzazioni. Perchè una certa connessione apparente vi è, in quanto l'articolo 2 pur non occupandosi degli enti di gestione fiduciaria, si occupa delle

società collegate, controllate o finanziate dagli enti di gestione fiduciaria.

Vi è anche una connessione nel senso che sia l'una che l'altra parte del decreto-legge tendono a sopperire ad esigenze di riforma cui il Governo voleva fare ripetutamente fronte — sia pure con due iniziative separate — mentre non è ancora riuscito a far fronte ad una revisione completa della legislazione in questa materia. La considerazione degli enti di gestione fiduciaria forse è stata trattata in questo decreto-legge anche dal fatto che, pur non avendo essi dato in nessun modo luogo a rilievi o a fenomeni di carattere patologico come invece alcune società fiduciarie o le società fiduciarie e di revisione, sussiste tuttavia in questo momento (e ce ne ha fornito testimonianza e documentazione il sottosegretario all'industria onorevole Sanese che saluto per la sua costante presenza e per l'appoggio continuo che ha dato ai non facili lavori su questa materia) un importante contenzioso con questi enti di gestione fiduciaria (che nel nostro ordinamento sono esclusivamente tre), contenzioso sollevato dall'ISVAP e dal Ministero dell'industria, almeno finché il Ministero dell'industria dovrà occuparsi di queste cose (è noto infatti che si pensa che in futuro se ne dovrebbe occupare un altro Ministero in un quadro più complesso); ISVAP e Ministero infatti hanno agito per costringere gli enti di gestione fiduciaria a mantenere riserve matematiche — in quanto enti di capitalizzazione — così come previsto dagli articoli 30, 33 e 45 del testo unico sulle assicurazioni private, sui quali non mi soffermo in questa sede.

Al di fuori di queste connessioni apparenti e di questi spunti di interesse critico ed attuale che il Governo può avere sugli enti di gestione fiduciaria per farne oggetto di un'apposita previsione come quella prevista dall'articolo 4, un altro motivo di connessione assolutamente non si vede con gli articoli 1, 2 e 3, e si potrebbe dubitare anche dell'urgenza dell'articolo in questione.

Il presidente della Commissione industria senatore Rebecchini, già in sede di esame di merito da parte delle Commissioni riunite 2ª e 10ª, in relazione al parere di costituzionalità ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento,

quando fu soppresso l'articolo 5 in quanto mancante dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, si domandò se anche l'articolo 4 non dovesse subire la stessa sorte. Allora non fummo di questo parere, e l'articolo 4 passò positivamente il vaglio dei presupposti costituzionali, ma in seguito quelle critiche sono rivissute nel parere espresso dalla 6ª Commissione permanente (che peraltro ha investito anche il merito), e si sono finalmente tradotte in un emendamento soppressivo dell'articolo 4 presentato dalle Commissioni di merito riunite e non contrastato in alcun modo dal Governo, che si è pienamente rimesso alle Commissioni su questo punto questa mattina.

Questo articolo 4 dice che il Ministero deve sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di enti di gestione fiduciaria. Inoltre, a parte la non stretta pertinenza con la materia, come ho già detto, è emerso al riguardo anche un difetto di presupposti di urgenza, perchè è risultato che da molti anni il Ministero dell'industria non concede più nessuna autorizzazione a questi enti di gestione fiduciaria, e il sottosegretario onorevole Sanese ci ha fatto conoscere anche il numero delle domande giacenti degli enti, che è molto elevato.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono circa una ventina.

VASSALLI, relatore. Quindi, caduta una ragione, caduta l'altra, questo articolo 4 — secondo noi — sta per scomparire, è in via di decadenza, a meno che la sua problematica non venga fatta rivivere, come ho già detto, attraverso emendamenti che possono essere presentati in Aula sotto altro profilo e di cui si è discusso questa mattina in Commissione; un emendamento, presentato dal senatore Felicetti e da altri colleghi del suo Gruppo e del Gruppo della Sinistra indipendente, è stato infatti respinto, ma si trattava di un emendamento complesso contenente una normativa nuova, relativa all'articolo 4.

Questa era la seconda parte del decreto-legge. Poi c'era una terza parte sostanziale, che ho già menzionato e che è quella già

definitivamente scomparsa, cioè l'articolo 5 che estendeva i poteri della CONSOB in questa occasione. Anche qui c'era una certa connessione, almeno apparente, perchè vedremo che della CONSOB si parla e in modo particolare nel numero 5 dell'articolo 2, dove si danno alla CONSOB stessi poteri e doveri di informazione nei confronti del commissario liquidatore ai fini della procedura di messa in liquidazione coatta di tutte quelle tali società collegate, controllate e via dicendo. Però l'articolo 5 del decreto-legge è caduto per difetto dei presupposti di necessità e di urgenza e non se ne deve più parlare.

La quarta ed ultima parte, quella che ho definito parte formale del decreto-legge, rappresentata dall'articolo 6, non era altro che un preannuncio di volontà legislativa (ancora essa non è caduta, ma c'è un emendamento soppressivo proposto delle Commissioni riunite) il cui titolo è: «Natura transitoria delle disposizioni» e recita: «Le disposizioni del presente decreto, si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge recante disciplina organica in materia di attività di amministrazione fiduciaria di beni e di gestione di valori mobiliari, nonché provvedimenti relativi agli enti di gestione fiduciaria». Si riferiva a tutti e due i gruppi, perchè, come abbiamo già detto, sono disciplinati nel testo originario del decreto-legge, sia pure con un diverso oggetto e tutta una diversa finalità, sia le società fiduciarie, sia gli enti di gestione fiduciaria. Però, a noi è sembrato che questo mero preannuncio di volontà legislativa fosse superfluo e il suo contenuto, cioè che queste disposizioni valgono fino a che non vengono modificate, ci sembra chiaro senza bisogno di formulazione espressa; la legge, come è stato rilevato, anche secondo recenti autorevoli richiami, non può essere solamente preannuncio di buone intenzioni, ma deve contenere elementi normativi e questi elementi normativi, cioè che essa vige fino a che non viene abrogata, implicitamente o esplicitamente, sono elementi che già fanno parte dell'ordinamento.

Così vi è stato appunto un emendamento soppressivo, proposto dal senatore Felicetti e da altri senatori del suo Gruppo e dai sena-

tori della Sinistra indipendente, che è stato accolto da tutti i Gruppi e che è stato fatto proprio dalle Commissioni riunite, cioè l'emendamento 6.1 che appunto propone all'Assemblea di sopprimere l'articolo 6. Questo per quello che riguarda i profili sistematici.

Veniamo adesso a qualche considerazione di merito o meglio a qualche altra considerazione preliminare che non mi sembra fuori luogo perchè si è parlato — risulta dagli atti del Senato e per questo mi permetto di farvi riferimento — di legge fotografia; ma debbo dire che anche se questa è una legge-fotografia, si tratta di una buona fotografia.

Le fotografie possono anche non essere buone, ma quella di cui ci occupiamo è buona, anche se è stata scattata tardivamente. Non si tratta però soltanto di una fotografia dei casi Cultrera e Sgarlata, o se vogliamo dirlo con parole più appropriate dei casi IFL e «Previdenza», ma rispecchia anche, come ho detto, le preoccupazioni che ci potrebbero essere per il futuro per abusi o irregolarità di questo genere, delle quali appunto si fa eco il Governo quando parla di «situazioni patologiche che non è escluso possano ancora verificarsi».

Si tratta dunque di una legge buona in quanto provvede ad evitare che si possano verificare fenomeni come quelli dei quali ci si è lamentati. Questa è anche la ragione per la quale il relatore esprimerà per questa parte non emendata dalle Commissioni, o meglio per la parte comprendente gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, parere pienamente favorevole, come del resto gliene è stato dato espresso mandato dalle Commissioni al termine dei loro lavori in sede referente.

Come ho già detto, questo decreto-legge ha dei presupposti di fatto in due situazioni anomale che si sono verificate negli scorsi anni in danno di fiducianti risparmiatori e nei pericoli che da ciò possono derivare. Va però ribadito che questo decreto ha la sua fonte anche nella più volte preannunciata volontà comune, che è stata portata anche a termine in alcuni progetti di legge organici non ancora passati all'esame del Consiglio dei Ministri. Questo decreto-legge ha cioè alla base la volontà di riformare sia le socie-

tà fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, sia gli enti di gestione fiduciaria, anche se con due provvedimenti diversi. Questo decreto addirittura preannuncia l'intenzione di addivenire ad una disciplina integrale e per quanto possibile unitaria dell'intermediazione di ogni tipo, sia bancario che non bancario, soprattutto dopo l'entrata in vigore nel 1983 della legge sui fondi di investimento immobiliare e l'inizio della volontà comune di un riordinamento globale della materia. Per questi motivi affermo che non si tratta soltanto di una «legge fotografia», che comunque ribadisco buona.

Vorrei, infine, affermare che su questa materia il Ministero dell'industria attraverso l'onorevole Sanese, ci ha dato un'informazione coadiuvante e preziosa perchè ci ha chiarito una particolare informazione riguardante la «Previdenza», senza della quale non si comprenderebbero alcune norme. Il Sottosegretario ci ha spiegato che si trattava di una società fiduciaria e che perciò all'epoca dei fatti in astratto avrebbe potuto essere soggetta soltanto alla procedura fallimentare, (alla quale peraltro non fu sottoposta) ma che, attraverso gli accertamenti compiuti dall'ISVAP, si era rivelata un ente di gestione fiduciaria di fatto per esercizio abusivo e continuato di questa attività di ente di gestione fiduciaria. La società quindi fu sottoposta ad un decreto di liquidazione amministrativa coatta sulla base dell'articolo 72 del già più volte menzionato decreto presidenziale n. 449 del 1959. Il Ministero ci ha anche fornito il testo di questo decreto, che è stato oggetto di tante controversie e di tanti punti interrogativi anche sulla stampa, addirittura quanto alla sua legittimità. Invece la motivazione di questo decreto, che si fonda anche

su un parere del Consiglio di Stato, dà rilievo al fatto che con questa società si era in presenza dell'esplicazione di due attività, una autorizzata e l'altra abusiva (autorizzata quella di società fiduciaria, abusiva quella di ente di gestione fiduciaria) e assume che quando il competente organo di controllo constata l'esistenza di gravi irregolarità, deve applicare tutte le sanzioni previste dagli ordinamenti di settore che riguardino le attività stesse. Pertanto in questo caso è intervenuta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di società fiduciaria e di revisione da un lato e la liquidazione coatta amministrativa per l'attività esercitata abusivamente di ente di gestione fiduciaria.

È un chiarimento molto importante per comprendere il contenuto di questo decreto-legge.

Sempre il Ministero ci ha viceversa chiarito che era già sotto fallimento l'altro ente (come sapete, le fotografie sono due), ossia l'IFL. Di questo ente debbo fare menzione perchè era già sottoposto a fallimento in quanto si trattava di una società fiduciaria e perchè è ad esso che si riferisce l'articolo 3 — ma anche a qualunque altro ente che si trovasse nella stessa situazione — quando stabilisce la conversione delle procedure di fallimento a cui siano già assoggettate le società di cui all'articolo 1 in procedure di liquidazione coatta amministrativa dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria; essa, nel caso suddetto, era stata già adottata sotto forma di dichiarazione di fallimento, anzichè nella forma di dichiarazione dello stato di insolvenza.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue VASSALLI, relatore). Le altre informazioni forniteci dal Ministero dell'industria — e a tale riguardo intendo ringraziare il Sottosegretario — erano relative agli enti di gestione fiduciaria di diritto, come ho già

accennato. Infatti l'Assemblea deve aver presente che ci troviamo di fronte a un ente considerato di fatto ente di gestione fiduciaria, che era formalmente una società fiduciaria (a cui si riferiscono le premesse di queste

disposizioni negli articoli 1, 2 e 3), e inoltre ad enti fiduciari di diritto, *optimo jure*, i quali invece sono oggetto della disposizione dell'articolo 4 del decreto-legge soltanto sotto il profilo della sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni.

Per questi ultimi il Ministero ci ha riferito che non vi era alcun problema di inadempimenti, di pericoli, di cattiva gestione, ma solo quella pure importantissima controversia circa le riserve matematiche che per ora il Ministero e l'ISVAP hanno vinto davanti al Tribunale amministrativo del Lazio.

Ci è stato chiarito che le autorizzazioni concesse erano quattro, ma che sono soltanto tre gli enti che ne hanno usufruito; ci è stato fornito il totale dei capitali investiti dai tre enti di gestione fiduciaria (mi pare che si tratti di circa 453 miliardi) e ci è stato detto che vi sono numerose domande di autorizzazione, circa una ventina, a cui il Ministero negli ultimi anni non ha dato riscontro in attesa di una completa rivisitazione della materia.

Inoltre, per quanto riguarda le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, il Ministero ci ha precisato i dati relativi alle società esistenti, dati che hanno una loro importanza. Le società puramente e semplicemente fiduciarie sono 21, mentre quelle denominate fiduciarie e di revisione sono 357. È importante avere ben presente la terminologia perchè essa, tra l'altro, ci porterà a cambiare il titolo del provvedimento, che è incompleto — non so se per errore di stampa o per altra causa — in quanto parla soltanto di «società fiduciarie e di revisione», mentre avrebbe dovuto ricomprendere — come spero che accadrà, a seguito dell'accoglimento del relativo emendamento — le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione. Esse infatti sono due categorie distinte, di cui la prima è numericamente più ristretta rispetto alla seconda che è molto più ampia.

Ci è stato anche detto che vi sono state 73 revoche di autorizzazione dal 1981, di cui 43 con provvedimenti aventi carattere sanzionatorio ex articolo 2 della legge n. 1966 del 1939. Anche questo è un elemento degno di rilievo perchè è servito a portare la nostra

attenzione su un passo del primo comma dell'articolo 1 in cui si parlava genericamente di revoca, (come subito dirò venendo brevemente al merito, dopo tutte le premesse che ho fatto) a base della liquidazione coatta amministrativa, mentre invece è chiaro che il motivo in alternanza a quello dello stato di insolvenza deve essere la revoca per gravi motivi, cioè la revoca per irregolarità che — come avete visto — si è verificata in numerosi casi.

Venendo rapidamente al merito, l'articolo 1, come ho già detto, riguarda le società fiduciarie. Esse sono nate nel 1939 ed ebbero manifestamente origine dall'esigenza di poter intestare beni ad altri soggetti per occultarne la reale proprietà; qualcuno ha voluto storicamente ricondurre questo anno di origine anche alle persecuzioni razziali dell'epoca e quindi alla possibilità di approfittare di queste società per nascondere appunto la proprietà di determinati beni. Comunque, tali società avevano solo tale prospettiva che era un po' la loro funzione cosiddetta «statica». Vi erano poi le società di revisione che — inutile dirlo — avevano per compito una libera consulenza amministrativa, la revisione aziendale e quindi potevano svolgere l'uno e l'altro compito. Da quando, da almeno un decennio, hanno preso corpo crescente le forme di intermediazione non bancaria, i titoli atipici, oggi finalmente disciplinati, le associazioni in partecipazione, le accettazioni bancarie e fiduciarie e gli enti di gestione fiduciaria già esistenti, si dice che le vecchie fiduciarie pure e semplici, che hanno ad un certo punto assunto anche una funzione dinamica, sarebbero, almeno secondo una parte della dottrina, dei rottami legislativi. Quello che è certo è che queste società fiduciarie, nate in un determinato modo e con dei precisi scopi di carattere statico, hanno ad un certo momento cominciato ad assumere anche una movenza ed una gestione dinamica con ampio mandato del fiduciante ad investire; molte di esse hanno ben operato, ed è inutile farne i nomi adesso; altre sono sotto esame per vedere se hanno operato bene o male; alcune, quelle alle quali ci siamo riferiti, pare — e vedremo poi le definitive decisioni dell'autorità giudiziaria —

che abbiano assai male operato. È spiegabile che si sia richiamata l'attenzione del Parlamento su queste società fiduciarie cosiddette «dinamiche» perchè è chiaro che esse non si possono reggere senza un costante afflusso di denaro, quindi, una volta partiti i fondi comuni di investimento mobiliare e una volta rilanciata anche in una certa misura l'attività borsistica, quando quindi i fiducianti hanno cominciato ad affluire in minor numero ad esse e soprattutto a rivoler indietro il proprio denaro, è chiaro che alcune di queste società fiduciarie possano aver finito per trovarsi in crisi.

È certamente anche in questo quadro, al di là delle responsabilità e degli abusi personali, che si sono potute scoprire le lacune, almeno ad avviso del Governo, ed anche del modesto relatore che vi parla, esistenti nella disciplina generale delle società fiduciarie ed è parso quindi necessario perseguire urgentemente, soprattutto in caso di dissesto della società fiduciaria, le società che sono state abusivamente finanziate: perchè questo è il problema. Le società fiduciarie delle quali ci si occupa, sia per il passato, sia per il futuro, fanno parte di gruppi finanziari e si è scoperto che hanno impiegato il denaro del fiduciante per finanziare società appartenenti al medesimo gruppo. Da ciò proviene questa figura delle società finanziate che è la figura più importante dell'articolo 2 e che è menzionata nella lettera d) del suddetto articolo 2.

Ora, se una società fiduciaria — e questo è il rilievo che si può fare — ha operato bene, non può fallire perchè ha semplicemente intestato i titoli ai fiducianti e se il fiduciante non è contento potrà agire in via civile ordinaria per responsabilità del mandatario. Ma che cosa accade, viceversa, nei casi di cattiva gestione? Anche se potessimo avere avuto il fallimento della società fiduciaria principale e lo stato di insolvenza e il fallimento delle altre società, finiremmo per trovare il creditore della società fiduciaria medesima di fronte ad una indeterminabile pluralità di fallimenti, addirittura a una ventina, come in uno dei casi di specie si potrebbe rilevare. Quindi la procedura fallimentare — e lo devo sottolineare per rispondere ad

alcuni rilievi venuti, sia pure in sede consultiva, dalla 6^a Commissione — finisce per rivelarsi un danno piuttosto che un vantaggio per il creditore fiduciante, che è stato tradito nelle sue aspettative e nel modo in cui il suo denaro è stato maneggiato.

Quindi, quando il decreto-legge del Governo stabilisce — perchè questa è la novità dell'articolo 1 — che sono sottoposte a liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione che prima non erano sottoposte a questa procedura, fissando come presupposti alternativi vuoi lo stato di insolvenza, dichiarato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, vuoi la revoca che, come abbiamo detto, modificheremo nel senso di limitarla ai sensi dell'articolo 2 (revoca stabilita per gravi motivi), quando postula la liquidazione coatta amministrativa al posto del fallimento, mi sembra che il Governo ha perfettamente ragione, perchè aumenta le speranze di recupero del creditore fiduciante, perchè fa trovare tutta la procedura nelle mani di un unico commissario liquidatore. Ciò ha un'importanza del tutto particolare quando, come potrebbe accadere, queste società collegate, controllate, finanziate, si trovano in diverse parti del territorio nazionale, quando dunque vi sarebbe una pluralità di fallimenti, quando questi fallimenti sarebbero di competenza di giudici delegati diversi a ragione della diversa collocazione territoriale delle società sottoposte a fallimento, quando fra questi fallimenti potrebbe insorgere tutta una serie di controversie su chi sia il reale debitore nei confronti della massa dei creditori: tutte cose che attraverso la procedura unitaria della liquidazione coatta amministrativa si eliminano, e alle quali si sopprime dunque attraverso questa procedura.

Ecco perchè penso si debba esprimere parere pienamente favorevole alla procedura profilata nell'articolo 1: liquidazione coatta amministrativa.

A tutto ciò abbiamo potuto leggere obiezioni nella sede consultiva della 6^a Commissione alle cui posizioni noi, Commissioni riunite 2^a e 10^a, abbiamo guardato con la massima attenzione. Abbiamo potuto condiderne le intonazioni generali, l'auspicio

che il Governo non abusi di decreti-legge quando si trova nella difficoltà, in cui manifestamente si è trovato, di disciplinare organicamente determinate materie e non anticipi le riforme organiche, attraverso provvedimenti slegati e parziali, nonchè l'opportunità che si cerchi di non entrare nelle procedure giudiziarie in corso e che, in modo particolare, non si facciano leggi-fotografia quando queste dovessero essere leggi di privilegio. Ma, pur tenuto conto di queste giuste affermazioni di carattere generale, non abbiamo constatato che esse abbiano riscontro nel merito specifico del provvedimento sottoposto alla conversione in legge, perchè qui la liquidazione coatta serve soprattutto per le società arbitrariamente finanziate col denaro del fiduciante e che sono poi quelle considerate nell'articolo 2, in particolare alla lettera d).

Inoltre non sono sembrate fondate in via generale le perplessità contro l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, al quale si attagliano le norme proprie della procedura fallimentare e tutte le garanzie proprie di tale procedura. Queste regole poi saranno ribadite attraverso i poteri espressamente conferiti al commissario liquidatore, vale a dire le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex articolo 2409 del codice civile, l'azione revocatoria ed altro ancora.

La liquidazione coatta amministrativa ha per oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore che vi è assoggettato, si svolge in favore di tutti i creditori, comprende tutti i ben noti istituti richiamati dagli articoli da 194 a 202 della legge fallimentare. Escludere quindi il fallimento dalla liquidazione coatta amministrativa significa soltanto esclusione delle modalità proprie della procedura fallimentare. In realtà tale forma di liquidazione si concilia pienamente con lo stato di insolvenza e attraverso tale stato si determina l'applicazione di tutte le regole proprie del fallimento, in modo particolare — ripeto — della revocatoria fallimentare e di tutte le altre garanzie della normativa fallimentare, evitandosi soltanto gli inconvenienti rappresentati dalla pluralità dei fallimenti, da quella dei giudici delegati e dalla possibilità di

conflitti e di controversie senza fine con danno soltanto per il creditore e per il fiduciante.

Pertanto, non comprendiamo neanche gli accenni alle «minori garanzie» che la procedura di liquidazione coatta amministrativa presenterebbe perchè ci sembra che per i creditori tali garanzie siano ancora maggiori, essendo presumibile che esse non vedano una durata spesso illimitata come quella delle procedure fallimentari.

Si è voluto insomma prendere in considerazione il fenomeno di questi gruppi finanziari, di queste società collegate facenti capo ad un unico gruppo e dell'abuso che una di esse, avendo raccolto il denaro del fiduciante, può fare a favore di società del proprio gruppo per finanziarle con tale denaro. In realtà il patrimonio da colpire è unico; si tratta di apprenderlo con maggiore facilità e lo scopo dell'articolo 1 del decreto-legge, sul quale non mi soffermerò ulteriormente, è appunto quello che ho detto.

Nei confronti dell'articolo 2, che come ho già detto non riguarda le società fiduciarie ma quelle collegate, controllate, finanziate e così via, dalle società fiduciarie ed anche dagli enti di gestione fiduciaria, sono state sollevate perplessità di altro genere, le quali sono affiorate anche nel seno delle Commissioni riunite. In particolare si è parlato di una troppo fedele riproduzione degli schemi della legge Prodi, legge di cui ci siamo occupati poc'anzi in sede di esame di altro provvedimento. Si è detto che la legge Prodi ha una filosofia completamente diversa, vuol guardare al momento del risanamento dell'impresa, mentre nel caso del decreto al nostro esame si tratta della liquidazione dell'impresa stessa e del più rapido recupero da parte dei creditori dei diritti danneggiati; qualcuno si è quindi chiesto perchè si sia voluto copiare pigramente le disposizioni della legge Prodi cambiandole soltanto nella lettera d).

Abbiamo tenuto conto anche di questo, ma alla fine, anche ad opera di quei senatori che avevano sollevato queste prime obiezioni, abbiamo potuto constatare che le obiezioni stesse non avevano molta ragione d'essere perchè, pur dovendosi dare atto della filoso-

fia e delle finalità completamente diverse delle due normative, vi sono alcuni istituti che sono comuni ai due gruppi di società, quello considerato nella legge Prodi e quello considerato in questo decreto-legge. Tali istituti, come ho già detto, sono fra l'altro le azioni verso gli amministratori e la revocatoria. Laddove poi c'era motivo di tenere conto della diversità, lo si è fatto. Mi pare ad esempio che nell'articolo 3, comma 1, lettera b), la legge Prodi parla di società che hanno concesso credito o garanzie per importi percentualmente elevati e viceversa, mentre nella lettera d) del n. 1 dell'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame, si cambia completamente registro; non si parla più delle società che hanno concesso crediti e garanzie per importi particolarmente elevati, bensì delle società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa e si precisa che si considerano finanziamenti le erogazioni anche per conto dei fiducianti sia di capitali di credito che di rischio, nonchè l'acquisto a qualunque titolo dei crediti di tale società. Mi pare che questo tipo di obiezioni, inerenti ad una troppo fedele copiatura della legge Prodi siano venute a cadere e che sotto questo profilo anche l'articolo 2 non meriti sostanziali obiezioni.

Viceversa abbiamo accolto — e presentiamo all'Assemblea come Commissione — una serie di emendamenti su punti particolari, tra cui un emendamento del senatore Aliverti che giustamente rileva nel primo alinea che erano parzialmente inutili le parole: «salvo che per esse sia prevista dalla legge una diversa ed autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa» per cui il collega propone di togliere le parole «diversa ed»; emendamento è stato fatto proprio dalla Commissione. Vi sono poi altri emendamenti molto puntuali presentati dal Governo ai punti 7, 8 e 10, sempre dell'articolo 2, che sono stati fatti propri dalle Commissioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2 ritengo così esaurito il mio compito, nel senso che mi esprimo in modo pienamente favorevole ad esso, salvo accoglimento di quegli emendamenti, che sono sottoposti dalla Commissione all'Assemblea.

Dell'articolo 3, di cui ho già parlato, ricordo che riguarda il caso di una società che era già fallita, essendo società fiduciaria, e che per opera del decreto-legge viene oggi a trovarsi nella situazione di società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa sotto il profilo del presupposto dello stato di insolvenza.

Per questa particolare situazione l'articolo 3 stabilisce che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento, alle quali siano già assoggettate le società di cui all'articolo 1, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dalla autorità giudiziaria. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa della società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2». Quindi sono applicabili le disposizioni che riguardano le società collegate, controllate o finanziate. Per questo l'articolo 3 ha piena giustificazione e merita di essere approvato; nè su di esso sono state formulate obiezioni.

Per quanto riguarda gli enti di gestione fiduciaria, di cui si tratta nella seconda parte di questo decreto-legge e di cui ho già parlato ampiamente, faccio osservare che si trattava nel testo originario del decreto-legge di una singolare sospensiva *ope legis* di un divieto fatto dal legislatore alla autorità amministrativa in materia autorizzativa. Che sotto più profili esso è sembrato inutile, sotto altri profili non connesso con gli obiettivi principali del decreto-legge e sotto altri profili neanche avente quei requisiti di necessità ed urgenza che in sede formale l'articolo 78 del Regolamento avevamo ritenuti esistenti.

Concludendo, devo informare l'Assemblea

che sono state trattate alcune questioni collaterali su cui non sono stati presentati emendamenti. Nella prima seduta delle Commissioni riunite, una questione è stata posta dal senatore Ricci, secondo cui potrebbe non essere sufficiente lo stato di insolvenza di cui all'articolo 2; ci potrebbero essere «società-serbatoio», come le ha chiamate, che sfuggirebbero alla liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, cioè quella che riguarda le società controllate, collegate o finanziate la quale presuppone necessariamente (ho dimenticato di dirlo all'inizio) lo stato di insolvenza. Per queste non c'è più il problema della revoca per gravi motivi che si pone per le società fiduciarie, ma il presupposto è necessariamente lo stato di insolvenza; ed allora, incidentalmente, nel primo approccio a questa materia il senatore Ricci si chiese se questo requisito fosse necessario, se non potrebbero esserci delle «società serbatoio» che senza essere insolventi permettano che i beni illecitamente deviati sfuggano più facilmente alla apprensione dei creditori fiducianti. Questo dubbio non si è peraltro tradotto in alcun emendamento, e mi pare che, anche in relazione al rigore di certi discorsi fatti da altre parti politiche in sede di discussione *ex* articolo 78 in quest'Aula, lo stato di insolvenza sia un presupposto di certezza tale da dover essere mantenuto, come nel testo del decreto-legge.

Un'altra perplessità fui io stesso a sollevarla quando mi sembrò eccessivo prevedere, alla lettera d), «le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa» pensando di sostituire il disgiuntivo «o» con il congiuntivo «e», e di esigere così il duplice requisito del finanziamento in via continuativa ed in misura prevalente, ma poi non ho formalizzato questo accenno.

Un altro spunto che voglio ricordare, sempre per utile memoria agli altri parlamentari, fu formulato dal senatore Rebecchini in una delle prime riunioni delle Commissioni riunite in sede di merito quando egli pensò di escogitare non soltanto la liquidazione coatta amministrativa, ma anche la possibilità di un blocco delle attività in attesa del provvedimento ministeriale di messa in li-

quidazione coatta amministrativa sull'esempio di quanto previsto dall'articolo 46 della legge n. 295 del 1978 sulle assicurazioni private. Il senatore Rebecchini propose appunto — anche se in forma dubitativa — un blocco delle attività che l'articolo 46 della legge appena citata chiama vincolo delle attività patrimoniali. Anche questa idea non si è tradotta in un emendamento: anzi nei suoi confronti il Governo — nell'eventualità della sua presentazione — ebbe a rappresentare alcuni motivi di contrarietà.

Con queste considerazioni voglio dire soltanto che ulteriori perfezionamenti non potrebbero essere esclusi, anche se si deve tener presente che si tratta di un provvedimento urgente come abbiamo detto e constatato, un provvedimento, che è già stato abbastanza meditato pure nelle brevi ore che ci sono state concesse per esaminarlo.

A me non resta che sollecitarne l'approvazione nel testo in cui perviene dalle Commissioni, cioè con gli emendamenti che le Commissioni ad esso propongono, con gli opportuni emendamenti del Governo, e con la significativa espansione — se questi emendamenti saranno accolti, come in parte è del resto già avvenuto in sede di esame dei presupposti di necessità e di urgenza — di ben tre articoli del decreto-legge: cosa che dimostra anche l'attenzione che il Parlamento dedica alle proposte che gli pervengono dal Governo in questo particolare tipo di procedure. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dopo l'ampia relazione del professor Vassalli che ringraziamo per la vastità delle sue osservazioni, si potrebbe forse pensare che non ci sia più niente da dire in quanto il senatore Vassalli sostiene che questo provvedimento è una buona fotografia e pertanto dobbiamo soltanto esporla nella bacheca soddisfacendo un po' tutti.

Le cose, viceversa, non stanno così non soltanto per la mia parte politica, ma anche per tutti i Gruppi perchè vi è un parere della Commissione finanze e tesoro espresso in sede plenaria dopo tre giorni di discussione, ma non se ne tiene conto. Il senatore Vassalli lo ha liquidato in cinque minuti: la Commissione finanze e tesoro non è favorevole ma questo non ci interessa. Eppure si tratta di una materia che è esclusivamente di competenza della Commissione finanze e tesoro!

Si tratta dell'intermediazione finanziaria su cui stiamo lavorando da anni, senatore Vassalli: siamo stati in America per approfondire questi temi e abbiamo una indagine conoscitiva in corso per esaminare questo aspetto del problema che oggi è di grande attualità. Non si può dire, allora, che il parere della Commissione finanze e tesoro non conta niente. Allora sopprimiamo le Commissioni, se le stesse non servono neanche a dare un certo indirizzo alla discussione!

Mi dice il senatore Biglia che anche nella Commissione affari costituzionali il prevalente parere è contrario a questo provvedimento; abbiamo già due Commissioni contrarie, ma questo provvedimento sarà approvato dai sette componenti che sono qui in quest'Aula oggi. Approvate una legge in un clima politico di dimissioni del Governo. Approviamo una legge urgente, perchè? Ma per salvare dei personaggi, diciamolo questo, senatore Vassalli. Lei non ha detto una parola su queste persone, ha parlato di una fotografia buona, ma perchè? Non ci ha detto neanche per quale motivo i signori che sono in galera, sono sotto processo: per bancarotta fraudolenta? Allora, se revochiamo il fallimento e la bancarotta decade il signore è già uscito e probabilmente è già in America. Queste premesse al nostro discorso nessuno ce le ha precisate, nè il relatore, nè il rappresentante del Governo, e si tratta di premesse importanti.

Ma torniamo al parere della Commissione e poi ritornerò su questa parte morale e su questa parte politica, perchè è un atto molto grave che si sta ripetendo molto spesso. Citerò i casi in cui con disegni di legge abbiamo salvato dei personaggi sovrapponendoci all'autonomia del potere giudiziario, assolvendo

noi, tramite legge, quelle persone che sono sotto inchiesta da parte della magistratura.

La Commissione ha formulato critiche. Innanzitutto ha detto che è una materia di propria competenza e non si spiega perchè si sono abbinate la Commissione industria e la Commissione giustizia e non si è tenuta presente la partecipazione dei componenti della Commissione finanze e tesoro, che sta approfondendo questa materia da tanto tempo, ma che è rimasta estranea, e il suo parere viene così stracciato con due parole: «Non ci interessa, non ha importanza».

C'è poi un secondo punto importante: tutta la Commissione compreso il Gruppo socialista, soprattutto nella persona del senatore Finocchiaro, ha fatto una grossa battaglia su questo punto sostenendo che la Commissione finanze e tesoro non è d'accordo per trasferire alla liquidazione coatta amministrativa quello che normalmente deve andare alla procedura fallimentare, perchè abbiamo una legge fondamentale: la legge fallimentare. No, si deve sostituirla e si deve introdurre la liquidazione coatta amministrativa.

Senatore Vassalli, ho letto il decreto del Ministro. Certo, è interessante: questa società che è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa svolgeva una strana attività: corrispondeva gli interessi sulle somme, in sostanza faceva la banca. E questa società *sui generis* il Ministero dice di metterla in liquidazione coatta amministrativa; si nomina un liquidatore, il professor Satta — cinque milioni al mese, per carità, ci fa piacere: si tratta di un professionista certamente di valore, indubbiamente noto — ma che cosa abbiamo risolto? Qual è la ragione?

Allora arriviamo alla fotografia. Noi ci siamo sempre opposti a questi provvedimenti con i quali, noi, potere legislativo, procediamo alla assoluzione di personaggi che sono sotto inchiesta da parte della magistratura.

Volete che vi citi i casi? Li ricordo perfettamente. Abbiamo un precedente per quanto riguarda i patronati sociali: c'erano cinque amministratori sotto processo perchè avevano distratto i contributi dei lavoratori, non dico altro: sette-otto miliardi dei lavoratori,

cosa più grave che se avessero saccheggiato una banca. Allora per salvarli si è disposto semplicemente che i patronati sociali non sono più enti pubblici. Allora decade, naturalmente, la titolazione del reato come reato di peculato per distrazione che diventa appropriazione indebita e pertanto i cinque amministratori sono usciti grazie a una nostra decisione. Ho conservato — perchè era cosa molto interessante — il ricorso del giudice Martella, che è il giudice del caso Lookheed, il quale si è rivolto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, proprio per violazione dell'articolo 104 della Costituzione, che riguarda l'autonomia della magistratura, perchè il Parlamento si è sovrapposto alla magistratura.

Si tratta di un'ordinanza di 40 pagine, ben motivata, che io ho voluto conservare, in cui quei famosi cinque non sono stati assolti. Non ho però seguito il procedimento fino al termine e non conosco la conclusione del processo.

Abbiamo poi avuto un altro caso, che sicuramente ricorda anche il senatore Berlanda, il famoso caso Bagnasco. Mi riferisco al famoso articolo 17, con cui si è tentato di procedere all'italianizzazione dei fondi immobiliari e perciò si è deciso di salvare Bagnasco. In definitiva però si è trattato di un'altra legge varata *ad hoc* a favore di un certo personaggio. La legge al nostro esame dovrà perciò chiamarsi legge Sgarlata oppure legge Cultrera. Il Governo non può cambiare il titolo, anche perchè è inutile cambiarlo. Bisogna scrivere questi due nomi nell'intitolazione della legge perchè la gente deve sapere che il Parlamento non cerca di salvare 17.000 fiducianti, cioè la povera gente che ha perduto danaro sia che si proceda al fallimento, sia che si proceda alla liquidazione coatta amministrativa. La gente deve sapere che il Parlamento vara questa legge per salvare questi due personaggi.

Onorevole relatore, che bisogno c'era di presentare un decreto-legge per convertire il fallimento in liquidazione coatta amministrativa? Che urgenza vi era? Lasciamo stare i poveri fiducianti perchè loro non si salveranno certo in questo modo. Nell'articolo 3 del decreto si estende il regime di liquidazio-

ne coatta amministrativa alle società controllate in cui sono state compiute operazioni irregolari. Ma questo non avviene anche in sede fallimentare? Quante volte abbiamo esteso il fallimento ad altre società? È necessaria forse una legge speciale per dichiarare questo? Quest'estensione è stata sempre operata ed io lo posso dire con cognizione di causa poichè esercito da 30 anni la professione di avvocato.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Era necessario un provvedimento speciale perchè, come ho già detto in Commissione, la «Previdenza» non era stata dichiarata fallita. Era perciò indispensabile provvedere con un decreto-legge.

PISTOLESE. Appunto, una società è fallita e l'altra no. Le situazioni perciò si accavallano, ma ritengo che non vi era assolutamente bisogno di un decreto-legge che siamo costretti ad approvare in quest'Aula con la presenza di sole otto persone ed in concomitanza con la crisi di Governo. Di quale urgenza si tratta? Voi avete il parere contrario della Commissione finanze e tesoro ed il parere contrario della Commissione affari costituzionali, cioè mi permetterei di dire che circa metà del Parlamento si è dichiarato contrario. Nonostante questo con otto persone vogliamo varare questa legge e procedere a questa sanatoria per salvare questi personaggi.

Il relatore Vassalli ha definito questa legge come una buona fotografia, ma io la definirei una pessima fotografia. Infatti emerge chiaramente che lo scopo è solamente quello di salvare quei personaggi. Voi non ci avete detto neanche se questi signori erano incarcerati per bancarotta fraudolenta e quindi non ci avete detto se revocandosi il fallimento veniva a decadere il reato di bancarotta fraudolenta. D'altra parte non ci avete detto neanche se erano incarcerati per truffa. Voi queste notizie non ce le avete date, anche se il relatore ha parlato a lungo. L'abbiamo ammirato come sempre per la chiarezza della sua esposizione e per gli argomenti che ha prospettato, ma sulla premessa riguardante

la legge fotografia non vi siete soffermati. Avete girato intorno all'argomento, ma non ci avete fornito notizie precise.

Bisogna procedere alla moralizzazione e bisogna perciò evitare che il Parlamento faccia cose di questo genere. Il senatore Biglia con la sua precisione risponderà tecnicamente sui singoli articoli alle argomentazioni del relatore Vassalli. Io invece volevo sollevare una questione politica poichè sostengo la moralizzazione. Sostengo che sia un fatto veramente amorale che il Parlamento debba interessarsi di cose di questo genere, oltretutto con urgenza. Bisogna salvarli urgentemente questi personaggi! Io denunzio apertamente questo fatto. Lo scopo del mio intervento è soltanto questo: si tratta di una denuncia affinché si evitino per l'avvenire casi di questo genere.

Noi voteremo contro questo provvedimento poichè è chiaro che non possiamo accettare una legge di questo genere. Si tratta di una legge confusa, ma non voglio entrare nei particolari perchè ne abbiamo già lungamente discusso stamane. Quello che mi interessa sul piano politico e morale è vedere come vanno a finire questi personaggi, mentre i poveri 17.000 fiduciari non avranno alcun vantaggio dalla liquidazione coatta amministrativa. Loro avrebbero goduto degli stessi vantaggi anche in sede fallimentare, anzi forse avrebbero speso meno dei 5 milioni al mese assegnati al liquidatore. Vi era la possibilità di estendere i fallimenti poichè la legge ordinaria ne fornisce i mezzi. Perchè si è dovuto ricorrere ad una legge speciale? Questa è la domanda che rivolgo all'onorevole Sottosegretario: per quale ragione vi è urgenza di operare questo cambiamento?

Noi stiamo lavorando sulle fiduciarie ed il senatore Berlanda che è presente sa che cosa stiamo facendo sulla materia. Voi improvvisamente con una leggina di tre articoli volete modificare qualcosa che invece va modificato con legge organica. Stiamo facendo un'indagine conoscitiva e stiamo acquisendo elementi. Voi invece, in cinque minuti, volete fare approvare una legge di questo genere. Noi protestiamo energicamente e questo è il nostro giudizio politico.

Per quanto riguarda l'articolo 4, abbiamo

votato in Commissione un emendamento presentato da me congiuntamente ad altri Gruppi per la sua soppressione — almeno questo lo abbiamo ottenuto — perchè l'articolo 4 era veramente ridicolo: una sospensione per che cosa, quando si sa che il Ministero per la sua inerzia aveva decine di pratiche abbandonate e non interveniva? Si trattava pertanto della sospensione di una cosa che era già sospesa perchè di fatto — ripeto — il Ministero non interveniva in tale ambito. Sono questi i motivi per cui eravamo contrari all'articolo 4 e sono contento che la Commissione abbia accolto la nostra richiesta di soppressione ora all'esame dell'Aula.

Non accenno naturalmente alla soppressione dell'articolo 5, relativamente all'intervento della CONSOB. Abbiamo votato l'incostituzionalità di tale articolo, ma rimane il fatto che i controlli sono necessari e forse l'unico organismo che poteva esercitare simili controlli con maggiore competenza era proprio la CONSOB, sia pure con l'aumento dell'organico di 15 unità, poichè esso ha ormai compiti di notevole portata.

Non vorrei aggiungere altro, signor Presidente, perchè il mio scopo era quello di dare un taglio politico al mio intervento e di presentare una denuncia formale ed ufficiale affinché il Parlamento finisca di approvare simili provvedimenti, finisca di approvare delle leggi destinate a salvare personaggi che si trovano sotto processo. Lasciamo alla magistratura i suoi compiti, lasciamo al Parlamento il compito di approvare leggi buone e non fotografie — come dice il nostro relatore — per lui buone, ma per noi cattive, di personaggi indegni che hanno truffato migliaia di persone e che oggi cerchiamo di salvare con un provvedimento di sanatoria, come ogni tanto facciamo in quest'Aula. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Felicetti. Ne ha facoltà.

* **FELICETTI.** Signor Presidente, la questione relativa ad un intervento urgente volto ad evitare che si ripetano in un settore estremamente delicato come quello del risparmio fatti sconvolgenti del tipo di quelli noti alle

cronache — mi riferisco alle vicende della «IFL» e della «O.T.C.»-«Previdenza» — ci trova in linea di principio favorevoli.

Questo nostro atteggiamento non deve sorprendere dal momento che da tempo abbiamo sollevato il problema e sollecitato il Governo ad operare con l'urgenza che le vicende esplose esigevano. Dobbiamo rilevare semmai che questo intervento, che si definisce urgente, in realtà è stato adottato con eccessivo ritardo, con un ritardo che qualcuno ha definito colpevole, con un ritardo da risultare in qualche modo — almeno per i due casi che l'hanno provocato — privo di sostanziale efficacia.

Le stalle, ora che tentiamo di chiudere i cancelli, sono già vuote e decine di migliaia di risparmiatori, di piccoli risparmiatori frodati e indifesi, inutilmente continueranno ad inseguire la chimera di un recupero anche parziale delle somme versate agli agenti disseminati per l'Italia dei Cultrera e degli Sgarlata.

Noi, signor Presidente, non siamo tentati dallo scandalismo. Tuttavia sul piano politico non possiamo lasciare senza risposta la domanda che legittimamente si propone alla nostra coscienza e che è rimbalzata sulla grande stampa di informazione, sulla stampa specializzata, nella pubblica opinione oltre che tra i cittadini direttamente coinvolti: perchè tanto ritardo? E quali responsabilità emergono da tanto ritardo? Si tratta di responsabilità politiche o di inadempienze amministrative? Non è possibile passare un colpo di spugna su una vicenda così sconvolgente. Lo Stato di diritto si difende anche salvaguardando la sua efficienza, impedendo che la sua autorità si appanni in conseguenza del suo lassismo e dei suoi ritardi.

E la domanda, a cui sino ad ora non è stata data risposta, appare a noi tanto più pressante ove si considerino le vicende che — come qualcuno ha detto — sono fotografate dal decreto al nostro esame nel loro progressivo sviluppo.

Mi si consenta una rapida riflessione sul caso Previdenza, solo a titolo di esempio. Un giornalista esperto, che ha tracciato in tre puntate la storia del prestigiario finanziario di cui stiamo parlando, ha definito incauto

l'atteggiamento di quei 15.000 risparmiatori che hanno affidato al signor Sgarlata circa 270 miliardi e si è chiesto come mai nessuno di quei risparmiatori si fosse informato sul fatto che il cosiddetto finanziere fosse stato ristretto per due anni nelle carceri elvetiche condannato dall'assise criminale di Lugano per truffa.

La domanda è legittima se rivolta ai risparmiatori, ma ancora più pertinente se rivolta al Ministero dell'industria. Come è possibile che al Ministero dell'industria, pur delegato al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle società fiduciarie, delle fiduciarie e di revisione e degli enti di gestione fiduciaria, non siano stati considerati sul piano del controllo e della vigilanza, oltre che su quello preliminare dell'accertamento delle condizioni sufficienti all'esercizio, i precedenti di questo operatore? Ed ancora: la prima società con cui Sgarlata ha operato è la società «Reno»: come si spiega che il Ministero dell'industria, revocata per gravi irregolarità l'autorizzazione alla società «Reno», abbia consentito, in presenza degli stessi personaggi, il trasferimento di tutte le attività della «Reno» alla «Previdenza» nel frattempo acquistata? Se più acuti fossero stati la capacità di controllo e di intuizione, la prudenza ed il senso di responsabilità così da bloccare l'operazione di trasferimento, il grosso dei danni, valutati attorno ai 300 miliardi, forse sarebbe stato evitato. Ma c'è di più: tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985, su segnalazione della CONSOB, il Ministero dell'industria inviò alla «Previdenza» tre commissari che il 20 marzo consegnarono al Ministro una relazione in cui si parla di diffuse e gravi irregolarità e di rischio elevato sul piano economico. Ma ancora non si comprende — così si afferma — che si è di fronte ad una truffa di enormi proporzioni. Infatti, il Ministro, anzichè procedere subito alla revoca dell'autorizzazione, nella speranza, risultata peraltro del tutto infondata, di salvare gli affidamenti dei fiducianti, segue una via diversa. A questo riguardo si impone un chiarimento.

Un giornale afferma — non smentito — che agli inizi di aprile il Ministro tenta di presentare un decreto di liquidazione della

«Previdenza» e delle altre società del gruppo, ma il decreto non viene messo in discussione. Perché?

Ma andiamo avanti: invece del decreto di liquidazione, il Ministro accetta le garanzie immobiliari offerte dal signor Sgarlata ed il 10 maggio 1985 lo stesso Ministro emette un comunicato sconcertante: «le ulteriori garanzie» — si dice in quel comunicato — «offerte rafforzano oggettivamente la posizione dei fiducianti ed appaiono ragionevolmente adeguate per assicurare i prossimi adempimenti».

Non voglio interrogarmi in questa sede sulle conseguenze di questo atteggiamento nell'orientamento del giudice penale — e si tratta di conseguenze gravi — ma devo chiedermi come sia stato possibile incorrere in un così macroscopico errore di valutazione, un errore che forse ha pregiudicato ogni possibilità di concreta, seppure parziale, azione di salvaguardia dei risparmiatori. Certo, perchè tutto il tempo perduto ha consentito la consumazione completa della truffa, al punto che il commissario nominato il 16 ottobre 1985, dopo solo tre mesi di attività, è in condizione di dichiarare che le società di Sgarlata sono vuote, non hanno polpa, non valgono pressochè nulla.

Le risposte possibili allo stato delle nostre conoscenze sono due: o il Ministero non ha saputo usare dei poteri di cui all'articolo 2 della legge del 1939, ovvero amicizie eccellenti hanno determinato gli orientamenti denunciati sulla stampa da parte dello stesso Ministero. Si è scritto sui giornali — e nessuna smentita è venuta a questo riguardo — che vicepresidente della «Previdenza» è un ex sottosegretario al tesoro della Democrazia cristiana e si è scritto, senza che la notizia venisse smentita, che il presidente della società «Borgosesia», verso cui sarebbero stati dirottati circa 30-40 miliardi della «Previdenza», sarebbe un parlamentare in carica del Partito liberale.

Di fronte a questa situazione abbiamo bisogno di avere risposte esaurienti, quelle risposte esaurienti che non siamo riusciti ad ottenere avendo tentato di attivare l'istituto del sindacato di controllo del Parlamento: un'interrogazione del senatore Bonazzi ed

altri, del 10 dicembre 1985, contenente 17 domande di chiarimenti, è rimasta finora senza risposta.

Non appare a questo punto perseguibile, per fare chiarezza dove regnano ambiguità e reticenze, altra strada che quella di un'indagine parlamentare. Ragioni morali irrinunciabili esigono la più completa chiarificazione di tutta una serie concatenata di fatti e di inadempienze sconcertanti e gravissimi.

Detto questo per quanto riguarda una delle vicende emblematiche di cui ci stiamo occupando e che non interferiscono con le questioni sollevate nel precedente intervento, perchè la società di cui abbiamo parlato è già ente di gestione fiduciaria e quindi ente sottoposto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, nel merito del provvedimento diremo la nostra opinione, che è evidentemente favorevole allo spirito del provvedimento anche se nel suo complesso, per l'accoglienza riservata questa mattina a un nostro emendamento modificativo dell'articolo 4, non può essere tale da indurci al voto favorevole. Oggi, in relazione allo sviluppo del mercato monetario e finanziario, il numero e le attività delle società fiduciarie si sono estesi in modo consistente. Più in generale, la quantità delle gestioni di portafoglio individuali affidate ad operatori specializzati si è accresciuta tanto da pervenire, a fine 1985, ad un importo complessivo di 26.500 miliardi contro gli 11.200 del 1984, con un numero di gestioni pari, a fine 1985, a 168.000 unità.

Di fronte all'ampiezza del fenomeno è evidente che non è possibile limitarsi alla disciplina della patologia, ma è altrettanto evidente che della patologia non è possibile disinteressarsi. È quello che si tenta di fare, sia pure con ritardo, con il decreto al nostro esame di cui, al di là delle precisazioni che non sono solo di forma e che sono state questa mattina introdotte nel corso della seduta delle Commissioni riunite, non può non condividersi lo spirito dei primi 3 articoli. Siamo d'accordo sull'assoggettamento delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per le ragioni evidenziate ancora questo pomeriggio con

ampiezza di argomentazioni nella relazione del senatore Vassalli che giustamente ha sottolineato come il meccanismo che si introduce garantisce meglio contestualmente e il creditore e l'interesse collettivo; in secondo luogo perchè la misura si inserisce nell'ottica di un orientamento legislativo che privilegia tale procedura nei settori di attività soggette ad autorizzazione e vigilanza della pubblica amministrazione; infine perchè si assimila la procedura di queste società a quella fissata per enti che si occupano di attività simili: si pensi al settore delle assicurazioni private.

A questo riguardo ci sembrava interessante l'ipotesi, poi abbandonata dal senatore Rebecchini, di mutuare proprio dalla procedura che si segue nel settore assicurativo la norma che prevede, prima della liquidazione, un provvedimento di blocco delle attività operative così da evitare possibili e pericolosi giochi di prestigio all'ultimo momento.

Le obiezioni sollevate, soprattutto nel corso delle approfondite discussioni che si sono svolte nella Commissione finanze e tesoro circa le negative conseguenze sul piano penale della prevista procedura pubblicistica della liquidazione coatta in luogo di quella privatistica della legge fallimentare, ci sembrano meritevoli di attenzione. Tuttavia la certezza che in presenza di malversazioni e di truffe il commissario non potrà evitare di proporre il doveroso intervento del giudice penale ci tranquillizza.

A proposito di commissario, c'è da considerare l'opportunità di garantire meglio l'operatività dello stesso, se sono esatte le dichiarazioni dell'attuale commissario della «Previdenza» il quale ha affermato di vivere in una situazione di pura follia avendo bisogno e non disponendo di mezzi finanziari necessari per tentare di promuovere azioni sia nei confronti degli ex amministratori della «Previdenza» e dell'«OTC» sia nei confronti di terzi. Analogamente siamo d'accordo sull'articolo 2 che appare come uno dei punti centrali del provvedimento, intervenendo per rompere il sistema nefasto delle scatole cinesi su cui si è fondata tutta la costruzione della truffa ordita a danno di migliaia di risparmiatori indifesi.

È vero che la patologia del settore fiducia-

rio ha evidenziato un intreccio di società in vario modo connesse con la fiduciaria, intreccio che non è possibile risolvere, con grave danno per i fiducianti, con singole e non collegate procedure concorsuali; caso mai dobbiamo garantirci che la normativa predisposta sia adeguata ed assolutamente corrispondente agli obiettivi che si propone.

Sull'articolo 2 dunque non abbiamo obiezioni. Non ci preoccupa la constatazione fatta, peraltro indiscutibile, secondo la quale sostanzialmente diversa è la filosofia da cui è nata la legge Prodi rispetto a quella che deve guidarci nell'esame della materia di cui andiamo occupandoci. In ogni caso dobbiamo accertare, al di là delle motivazioni, se lo strumento proposto è adeguato. Avremmo anche potuto utilizzare ed inventare altri e diversi strumenti, ma quello che con il decreto al nostro esame si tenta di attivare a noi sembra adeguato e per tale ragione lo consideriamo con favore.

Quanto all'articolo 3, la norma ci pare incontestabile. Relativamente all'articolo 4, il disposto si prestava a molte riflessioni. In verità la situazione appariva non tranquilla.

Nel settore degli enti di gestione fiduciaria operano solo tre società. Nella relazione che accompagna il decreto si dichiara che questi enti non sembra possano essere ulteriormente conservati. Si tratta di un annuncio di provvedimento che poteva determinare anche allarme, per cui ritenevamo che non fosse necessario questo annuncio. D'altra parte poichè è prevedibile che in attesa del nuovo assetto si rimanga a lungo, la conseguenza che ci appariva inevitabile era quella secondo cui ci saremmo trovati in una situazione di conservazione dello stato di monopolio, in un settore dell'intermediazione finanziaria, che a noi appariva ed appare assai discutibile soprattutto in presenza di un conflitto tra le stesse tre società e le autorità di controllo. Mi riferisco alla questione delle riserve matematiche per la quale è stato chiamato a pronunciarsi il TAR del Lazio che pare abbia dato ragione alla tesi dell'ISVAP e del Ministero dell'industria. Abbiamo sostenuto in Commissione, inascoltati, la tesi di un possibile superamento delle contraddizioni che emergevano procedendo nel

senso di avviare la riconversione della natura stessa degli enti. A questa ipotesi eravamo pervenuti credendo di interpretare quella che ci sembrava la posizione del Governo, come si evidenziava nella relazione che accompagna il provvedimento. Più in generale credevamo di interpretare un orientamento che pare prevalere nel settore dell'autorità di controllo assicurativo e creditizio.

Esigenza indiscutibile, riaffermata dal governatore Ciampi nelle considerazioni finali svolte all'Assemblea generale ordinaria dei partecipanti il 31 maggio di quest'anno, è quella di una distinzione netta per le profonde differenze che esistono tra attività creditizia e attività di operatori non bancari. Questa separatezza non è conseguibile presso gli enti di gestione fiduciaria che fanno raccolta di risparmio, tra l'altro, credo, con il sistema del «porta a porta», gestito autonomamente dagli enti di cui ci stiamo occupando. Come non sentire l'esigenza di un intervento immediato anche se non traumatico di fronte a questa situazione? Ecco da dove nasce la nostra ipotesi di quell'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 che è stato respinto questa mattina in Commissione e che, con il tempo necessario, avrebbe consentito di rimettere questo settore nell'alveo della giusta separazione e distinzione tra attività bancaria e non bancaria.

Approvare questo emendamento avrebbe significato manifestare la nostra volontà di portare ordine dove regnano incertezze e preoccupazioni, significava dimostrare finalmente che vogliamo passare dalle parole ai fatti, da un metodo di tolleranza ad un metodo di rigore. Una esigenza, questa, che è risuonata anche recentemente e proprio in relazione all'attività di questi operatori dell'intermediazione finanziaria, nella aspra polemica cui il Ministro delle finanze sembra sia stato indotto da dichiarazioni del Ministro del tesoro. Si può, nell'insistenza con cui difendiamo il nostro emendamento, rilevare sfiducia da parte nostra nella capacità e volontà del Governo di andare rapidamente a quell'assetto organico del settore che si impone da tempo per ragioni di doverosa tutela e pubblico risparmio, di trasparenza delle gestioni, di equiparazione sul piano

fiscale di tutte le attività finanziarie eliminando schermi per elusioni o comunque per sottrazioni al fisco. Un assetto organico che è esigenza acutamente avvertita in questo ramo del Parlamento che si accinge ad avviare una attività conoscitiva sulle operazioni finanziarie e extrabancarie come presupposto degli interventi normativi di insieme nell'intermediazione non istituzionale.

Non neghiamo di essere mossi anche da diffidenza e da sfiducia, ma non solo da questo, onorevole Presidente, bensì anche dal bisogno di mandare un messaggio che ci auguravamo potesse essere non solo del Gruppo comunista, ma dell'intero Senato, un messaggio che potesse contenere l'impegno di una nostra presenza vigile in un settore in cui le innovazioni sono continue e significative. Oggi anche il risparmio dei lavoratori non affluisce più soltanto ai depositi postali o alle sole casse di risparmio: decine di nuovi strumenti utilizzati da operatori, quasi sempre prudenti e affidabili, sollecitano il risparmio. Dobbiamo evitare che la presenza di pochi avventurieri provochi guasti profondi nella parte meno avvertita dei risparmiatori.

Per queste ragioni avevamo sollecitato e sollecitiamo la sistemazione complessiva della materia e avremmo potuto approvare questo provvedimento se le nostre proposte di trasformazione degli enti di gestione fiduciaria fossero state accolte dalla Commissione. In alternativa, per sottolineare il nostro dissenso su questa specifica scelta, non potremo non astenerci dal voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la chiara esposizione del senatore Vassalli mi consente di ridurre ai minimi termini la prima parte del mio intervento, destinata all'esame del contenuto delle norme del decreto-legge. Con questo decreto-legge si propone in sostanza di applicare l'istituto della liquidazione coatta amministrativa alle società fiduciarie sulla base di uno o l'altro di

questi presupposti: revoca dell'autorizzazione — aggiungendo, con un emendamento, revoca ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1939, e cioè per gravi motivi — o dichiarazione dello stato di insolvenza.

Ci si propone quindi di utilizzare l'istituto della liquidazione coatta amministrativa sulla base di uno o l'altro di questi presupposti, nonchè di coinvolgere in questa procedura le società, quali quelle previste dall'articolo 2, che abbiano un particolare rapporto con la società fiduciaria sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e infine di ampliare i termini previsti dall'articolo 67 della legge fallimentare ai fini della presunzione per gli atti pregiudizievoli ai creditori nei confronti di queste società, anche quando queste non siano in stato di insolvenza: si dispongono poi altre norme di carattere procedurale, sulle quali mi soffermerò nella terza parte del mio intervento quando tratterò delle critiche che muoviamo a questo provvedimento.

A me sembra però necessario — ed inizio così la seconda parte del mio intervento — allorchè ci proponiamo di intervenire su norme di diritto processuale e sostanziale del nostro ordinamento giuridico, e quindi di approvare una legge non di contenuto amministrativo ma di contenuto ben diverso, destinato a restare nel nostro ordinamento giuridico, esaminare quale sia l'istituto così come oggi regolato dalla nostra legislazione. Vogliamo applicare l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, ma che cos'è questo istituto? Come è regolato attualmente dalla legge fallimentare?

Dobbiamo allora fare una prima osservazione: l'articolo 196 della legge fallimentare prevede che l'istituto della liquidazione coatta amministrativa possa applicarsi anche a coloro che sono assoggettati alla procedura di fallimento; questo articolo, cioè, prevede che vi siano imprenditori assoggettati sia all'una che all'altra procedura e stabilisce che in questo caso si va avanti con la procedura che è iniziata per prima; si deve fare, naturalmente, una scelta tra le due procedure e c'è una specie di preclusione a favore della procedura che è iniziata per prima.

È però importante ricordare questa norma

perchè stabilisce un principio, e cioè che i due istituti non si escludono l'un l'altro; l'esclusione avviene sul piano pratico, ma possono essere previsti entrambi per gli stessi imprenditori.

Poi abbiamo, sempre nella legislazione vigente, degli articoli dedicati alla liquidazione coatta amministrativa con una chiara e netta separazione tra la liquidazione coatta amministrativa e la dichiarazione dello stato di insolvenza; cioè ci può essere liquidazione coatta amministrativa con determinati effetti (articolo 197) indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno lo stato di insolvenza (articoli 195 e 202).

Circa la liquidazione coatta amministrativa vi sono norme (articoli 200 e 201) che prevedono, come effetto della emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'applicazione delle norme del Capo II del Titolo II — questo è dedicato al fallimento mentre il Capo III riguarda gli effetti del fallimento — e si applicano queste norme: quelle della prima sezione, della seconda e della quarta sezione, cioè quelle che riguardano l'imprenditore, quelle che riguardano i creditori e quelle che riguardano i rapporti preesistenti che siano in corso al momento della dichiarazione.

Non si applicano, invece, quelle della sezione terza che riguardano gli atti pregiudizievoli ai creditori. Tale sezione si applica, invece, allorchè venga dichiarato lo stato di insolvenza (articolo 203). Pertanto, quando viene dichiarato anche lo stato di insolvenza, cioè quando alla procedura di liquidazione coatta amministrativa si accompagna lo stato di insolvenza, si applica anche questa sezione III del Capo III del Titolo II, cioè quella che riguarda gli atti pregiudizievoli ai creditori.

In sostanza la legislazione vigente tiene ben distinte le due procedure: una è la liquidazione coatta amministrativa, che può aver- si anche senza stato di insolvenza; siccome questo istituto viene dato per scontato (si applica per quei soggetti che possono esercitare una attività in quanto sussistano una autorizzazione di carattere amministrativo e un controllo e una vigilanza di natura amministrativa), per questi soggetti è prevista una

liquidazione di tipo amministrativo. Ma questo non esclude che quando questi soggetti si trovino anche in stato di insolvenza si possano applicare delle ulteriori norme.

Questo è l'istituto così come concepito dal diritto vigente. Certamente la liquidazione coatta amministrativa, rispetto alla procedura fallimentare, è molto più sollecita, perchè quella fase iniziale dell'accertamento dei crediti che nella procedura fallimentare avviene davanti ad un giudice delegato, in pubblica adunanza, eccetera, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa avviene soltanto in modo epistolare, mediante lettere o comunicazioni che vengono mandate dal commissario a chi risulta creditore e mediante dichiarazioni di credito che vengono mandate dai creditori, in caso di rettifica, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del commissario, oppure entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Questa prima fase è certamente, quindi, molto più rapida e sbrigativa con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

D'altra parte non manca il controllo dell'autorità giudiziaria perchè il creditore che non fosse soddisfatto dalle decisioni del commissario liquidatore, potrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria; quindi un controllo dell'autorità giudiziaria, a tutela dei diritti, è pur sempre previsto.

Possiamo anche dire, quindi, che questa procedura è certamente ottimale allorchè si tratta di intervenire su soggetti che sono comunque sottoposti ad un'autorizzazione amministrativa e conseguentemente anche ad una vigilanza di carattere amministrativo.

Inquadrato così il diritto vigente, vediamo fino a che punto questo disegno di legge che stiamo esaminando altera e stravolge i principi. Per molti anni ho fatto l'avvocato e quindi sono abituato a vedere la legge come un faro, come qualcosa che ci deve illuminare, non come qualcosa che è incostante e cambia di posizione, che si trova prima in un posto e successivamente si trasporta altrove senza essere per l'interprete del diritto un punto di riferimento e di orientamento. Che cosa facciamo con le norme del decreto-leg-

ge? Anzitutto possiamo anche condividere il principio che per queste società, che sono società fiduciarie ed in quanto tali sono sottoposte ad una autorizzazione amministrativa e devono essere sottoposte anche ad una vigilanza della autorità amministrativa, il sistema ottimale possa essere la liquidazione coatta amministrativa. Si pone però subito un problema: è giusto ricollegare la liquidazione coatta amministrativa alla semplice revoca dell'autorizzazione, sia pure effettuata per gravi motivi, come è previsto nell'emendamento proposto dalla Commissione? È sufficiente che venga disposta la revoca dell'autorizzazione perchè debba morire la società? Non potrebbe la società continuare a vivere e ad esplicare la propria attività in un altro campo? Revocare l'autorizzazione significa che quella società non può più svolgere quell'attività fiduciaria per la quale l'autorizzazione era stata richiesta. Questo significa forse che il soggetto deve morire e che la società non può continuare a sussistere? Perchè si deve legare automaticamente alla revoca dell'autorizzazione l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa? Questa è una prima conseguenza che ci sembra illogica.

Una seconda conseguenza illogica consiste nell'escludere a priori la possibilità del fallimento. Il prevedere la possibilità della liquidazione coatta amministrativa non deve poter significare l'esclusione del fallimento. Infatti questa esclusione mette i privati nella necessità di dover attendere un provvedimento amministrativo per poter vedere avviata la procedura di soddisfacimento dei loro crediti. È capitato a tutti, nella vita professionale, di constatare che molto spesso questi provvedimenti amministrativi (non dico che sia questo il caso poichè queste società non sono numerose, ma i soggetti sottoposti alla liquidazione coatta amministrativa sono molti) non sono emanati in tempo utile. Perchè riservare soltanto all'autorità amministrativa l'esclusiva di intervenire per avviare il procedimento? Perchè non lasciare invece coesistere anche la possibilità per i creditori di chiedere il fallimento laddove l'autorità amministrativa sia negligente, magari perchè qualche parlamentare o

qualche parente prossimo è coinvolto nelle vicende? Infatti non dobbiamo soltanto parlare in astratto degli istituti, ma dobbiamo tenere presente che in fondo gli istituti si radicano nelle persone e le persone hanno dei legami che molto spesso intralciano il corso della giustizia. Non sarebbe dunque meglio lasciar coesistere le due possibilità, quella del fallimento e quella della liquidazione coatta amministrativa? Se l'autorità che esercita la vigilanza sarà troppo lenta nel provvedere i creditori potranno chiedere il fallimento. Questo potrà essere uno stimolo per indurre l'autorità amministrativa a decidere in tempo utile. Non bisogna però mettere i creditori nella situazione di non poter intervenire in attesa che intervenga invece l'autorità amministrativa. Pertanto in via di principio noi diciamo «sì» alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per gli enti che sono assoggettati a vigilanza amministrativa, però diciamo «no» all'applicazione di questo istituto sulla base del semplice presupposto della revoca dell'autorizzazione, potendo benissimo una società che non sia in stato di insolvenza continuare ad esercitare la propria attività in altri campi, e «no» all'esclusione del fallimento perchè ciò legherebbe le mani ai creditori e in certe situazioni potrebbe dar luogo a motivo di sospetto, laddove tardasse ad intervenire il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Passando all'articolo 2, la nostra critica si fonda sul modo piuttosto generico in cui sono formulate certe fattispecie. In sostanza in tale articolo si prevede che, laddove venga aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, automaticamente la stessa procedura si estenda ad una serie di società, semprechè queste si trovino in stato di insolvenza. Pertanto può accadere che non si trovi in stato di insolvenza la società fiduciaria, che pure viene sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa (perchè sappiamo già dall'articolo 1 che non è necessario lo stato di insolvenza); tuttavia se la società controllante o la società controllata o la società che abbia la stessa direzione in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi o la società che sia stabilmente

o prevalentemente finanziata si trova in stato di insolvenza, invece di essere assoggettata alla normale procedura fallimentare — propria di una società che non svolge un'attività soggetta a vigilanza amministrativa —, viene sottratta a quel tipo di procedura e viene attratta nel secondo tipo.

Ciò sembra addirittura illogico quando si tratta della società controllante. Infatti occorre considerare che l'applicazione di una procedura piuttosto di un'altra coinvolge anche altri soggetti. A mio modo di vedere, i creditori non sono danneggiati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa perchè è sempre possibile — così come è predisposto opportunamente dalla nostra legge fallimentare — un controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria con la relativa tutela dei diritti che quindi non vengono pregiudicati.

L'articolo 2 per le società indicate nel primo comma prevede però anche un ampliamento dei termini di presunzione. Mentre l'articolo 67 della legge fallimentare, a seconda del tipo di atto, prevede due anni o un anno per consentire al curatore l'esperimento di azioni revocatorie, nel decreto-legge al nostro esame i due anni vengono portati a cinque e un anno viene portato a tre, con l'assurdo che, risalendo indietro nel tempo, c'è anche il rischio che si arrivi al momento in cui non sussisteva quella particolare fattispecie di collegamento.

Potrà pertanto esserci una società che è controllante o controllata o finanziata o sottoposta alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa nel momento dell'apertura della procedura di liquidazione, ma che tale non era al momento della presunzione, presunzione che una volta scritta nella legge, potrebbe diventare *juris et de jure*, mentre nell'articolo 67 della legge fallimentare non lo è. Infatti, nel caso di medesima direzione in base alla composizione degli organi amministrativi, come può pensarsi che le stesse persone non conoscessero lo stato di insolvenza della società fiduciaria? Se si tratta delle stesse persone la presunzione scatta automaticamente e non consente alcuna prova contraria. Tuttavia l'assurdo di estendere queste norme, di fare

del diritto speciale, di voler intimorire con istituti troppo nuovi, quando invece gli istituti esistenti erano sufficienti, e di voler ingigantire gli istituti già esistenti quando essi, se applicati, consentirebbero già abbastanza la tutela dell'ordinamento giuridico e dell'interesse dei privati a noi non sembra un buon modo di legiferare.

Che dire poi della pretesa di sottrarre tutte queste procedure che riguardano le altre società a quello che dovrebbe essere il loro giudice naturale, cioè il tribunale del luogo ove ha la sede principale l'azienda, per attrarle tutte avanti al tribunale ove ha invece la sede la società sottoposta per prima alla liquidazione coatta amministrativa? Si dice che l'opportunità è quella di ottenere la competenza degli stessi organi, ma occorre tener presente che, anche sulla base della normativa prevista dal decreto-legge, si tratta comunque di procedure distinte; rimane unico il commissario liquidatore, il quale vede aumentare notevolmente la massa attiva sulla quale poi calcherà le proprie competenze, ma le procedure rimangono distinte anche se vengono attratte verso una sede impropria, territorialmente diversa, quindi con presumibile disagio anche per i creditori e comunque con violazione di quello che è il principio del giudice naturale. Questa relazione, se può avere un senso per le società controllate dalla società fiduciaria, perchè la società controllata può essere considerata una specie di emanazione della società fiduciaria, e altrettanto si può dire per la società che sia da questa finanziata, per la società controllante è invece addirittura un assurdo. Che la società controllante, invece che essere dichiarata fallita dal tribunale del luogo ove ha la sede, debba essere invece sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa avanti a tutt'altro foro solo perchè nel proprio pacchetto azionario deteneva anche un certo numero di azioni della società fiduciaria (che tra l'altro non è necessario che sia la maggioranza perchè il codice civile afferma essere società controllante quella che detiene un numero di azioni sufficienti a decidere in sede di assemblea ordinaria, nella quale sappiamo si può decidere anche senza la maggioranza del capitale) è veramente un assur-

do. Questa società che per avventura nel proprio patrimonio ha un pacchetto azionario di una società fiduciaria si troverebbe ad essere sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa senza che tutti coloro che hanno trattato con tale società possano avere avuto in alcun modo il minimo indizio o il minimo avvertimento del rischio che correvano, perchè essi sapevano di trattare con una società che poteva essere sottoposta a fallimento se si fosse trovata in stato di insolvenza, ma che invece, secondo l'articolo 2 del decreto-legge in esame, oltre che essere sottoposta a liquidazione coatta amministrativa invece che a fallimento, cosa che potrebbe sembrare di carattere processuale, può essere assoggettata a quella presunzione dei cinque anni e dei tre anni anche se non è in stato di insolvenza.

Mi sembra quindi di aver già enunciato un buon numero di argomenti per dire che questo decreto-legge stravolge completamente l'istituto quale è regolato attualmente dalla nostra legge fallimentare. Si poteva fare un riferimento puramente e semplicemente alla procedura che si applica per le società di assicurazione, e non occorre stabilire in questo caso una particolare normativa, ma vedremo poi perchè la si è voluta stabilire.

Un altro assurdo di questo disegno di legge è quello di stabilire che si applica il rito del processo del lavoro; vi è una norma secondo la quale si applica la legge n. 533 del 1973, e questo è un assurdo perchè la legge sul processo del lavoro prevede un giudizio di primo grado che si effettua davanti al pretore, mentre in questo caso il giudizio di primo grado si effettua davanti al tribunale; pertanto, non mi rendo conto di come si possa così sbrigativamente scrivere, tanto per il gusto di avere un processo sollecito, una cosa di questo genere. Questa legislazione ha potuto essere applicata in materia di locazione, ma ciò è avvenuto perchè anche in quel caso il giudizio di primo grado si effettua davanti al pretore. Qui invece è competenza del tribunale e si scrive sbrigativamente che si applica lo stesso quel rito, senza aggiungere niente.

Fin qui abbiamo parlato in generale di un istituto da attuare. È da discutere — lo

abbiamo già fatto e non voglio ripetere gli stessi argomenti — se sia il decreto-legge lo strumento proprio per attuare la riforma della legge fallimentare. Se poi l'urgenza è invocata per intervenire per il passato, la protesta deve essere ancora più viva, perchè ciò vuol dire violare principi di carattere costituzionale, nonchè regole costanti nel nostro ordinamento giuridico. Qualunque modificazione di competenza disposta da una legge non si applica mai ai giudizi in corso: per prassi costante della nostra legislazione, il giudizio in corso continua davanti allo stesso giudice. Questo anche se, ripeto, nel frattempo interviene una norma che stabilisce, per identiche cause che sorgeranno successivamente, la competenza di un altro giudice.

Qui succede invece che si stabilisce che procedure fallimentari in corso si trasformano in liquidazioni coatte amministrative, e questo è già un assurdo; ma la cosa più eclatante è che anche queste vengono attratte alla competenza del tribunale dove è stata dichiarata la prima liquidazione coatta amministrativa dell'eventuale gruppo di società collegate, controllate o finanziate. Si sottrae dunque all'autorità giudiziaria ordinaria un processo che è in corso, per sostituirlo con una procedura che si chiama «liquidazione coatta amministrativa»; poco importa che poi ci siano lo stesso dei controlli giurisdizionali: qualunque atto amministrativo può essere assoggettato agli organi della giustizia amministrativa oppure anche agli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria. Quello che conta è che sostituiamo ad una procedura fallimentare pendente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (sia pure con tutte le lungaggini, le assemblee dei creditori, la formazione dello stato passivo e quant'altro possa rendere più lunga quella procedura) la liquidazione coatta amministrativa, attuando questa spoliatura del giudice ordinario a favore di una competenza amministrativa.

Altro assurdo cui accennavo prima è che addirittura si può spostare la competenza territoriale: non è più competente il giudice naturale, quello che sta attualmente istruendo il processo, ma un giudice nuovo che per l'avvenire diventa giudice naturale e che

infrange quella regola costante del nostro ordinamento giuridico per cui, allorchè si cambia la competenza, sono fatti salvi i giudizi in corso.

Queste norme di carattere transitorio evidenziano abbastanza bene quale è la finalità della legge; il senatore Pistolese si è soffermato su questo punto e non ripeterò quanto è già stato da lui egregiamente detto.

La conclusione è però che, poichè il decreto-legge è uno strumento inadeguato, non adatto, incongruo, per modificare la legge fallimentare per l'avvenire, se si è ricorsi al decreto-legge è segno che si voleva intervenire proprio per il passato, che si volevano proprio porre in essere le aberrazioni cui ho accennato, la spoliatura dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti in corso attribuendoli alla autorità amministrativa. Non ci si è soffermati poi tanto sul perchè si fa tutto ciò; certo lo si fa per poter applicare anche per il passato quelle norme che consentono di estendere ad altre società (controllanti, controllate, con la stessa direzione, finanziate in modo prevalente) quelle presunzioni previste dall'articolo 2. Si tratta di presunzioni che devono quindi riguardare il passato, un'epoca in cui magari non sussistevano questi rapporti. I creditori delle società danneggiate dall'applicazione delle presunzioni stesse vengono a subire le conseguenze negative di una presunzione che viene introdotta adesso per comportamenti che si sono magari verificati cinque anni fa, quando la norma ancora non esisteva.

Per questo complesso di ragioni giuridiche, oltre che per motivi di carattere morale e politico che ha illustrato il senatore Pistolese, ci dichiariamo contrari alla conversione in legge di questo decreto-legge anche se verranno approvati gli emendamenti edulcorativi che vengono proposti dalla Commissione.

Il relatore ha affermato che si tratta di una legge-fotografia ma che comunque si tratta di una buona fotografia. Di solito una buona fotografia è quella che rende bene l'immagine del soggetto fotografato; dire che il decreto al nostro esame è una buona fotografia non significa dire che sarà una buona legge, ma soltanto che si individua bene qual è il

soggetto destinato a beneficiare di essa. Questo però non ci sembra un buon motivo per poterci indurre a dare un voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve essere ancora svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in relazione agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dei quali le Commissioni riunite propongono la soppressione in sede di conversione in legge del decreto-legge medesimo,

impegna il Governo

a presentare con sollecitudine il disegno di legge recante disciplina organica in materia di attività di amministrazione fiduciaria di beni e di gestione di valori mobiliari, nonchè i provvedimenti relativi agli enti di gestione fiduciaria;

ad emanare direttive contenenti norme per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ente di gestione fiduciaria, in attesa del riordino normativo del settore.

9.1852.1

ALIVERTI, FELICETTI, BUFFONI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ALIVERTI. Signor Presidente, credo che il senso dell'ordine del giorno in esame si evinca dal testo in quanto, essendo gli articoli 4 e 6 del decreto-legge destinati a essere soppressi a seguito delle decisioni adottate dalla Commissione, abbiamo voluto riproporne lo spirito tenendo presente anche alcune esigenze emerse oggettivamente nel corso della discussione.

Tali esigenze sono contenute appunto negli impegni che abbiamo inteso prescrivere al Governo attraverso l'ordine del giorno. Il primo impegno è quello di presentare con sollecitudine il disegno di legge recante una disciplina organica in materia di attività di amministrazione fiduciaria di beni e di gestione di valori mobiliari nonchè i provvedimenti relativi agli enti di gestione fiduciaria.

Come si ricorderà, l'articolo 4 conteneva una sospensiva e l'articolo 6, in qualche misura, commetteva al Governo l'onere di sospendere qualsiasi autorizzazione in attesa della riforma organica. Pur ritenendo entrambe le norme non accettabili per un Parlamento serio, abbiamo però inteso riproporne lo spirito attraverso una precisa richiesta al Governo.

Il secondo impegno previsto nell'ordine del giorno è quello di emanare direttive contenenti norme per il rilascio di nuove autorizzazioni. Anche questa iniziativa viene incontro all'esigenza avvertita di non bloccare l'iter autorizzativo delle pratiche giacenti presso il Ministero sulle quali, comunque, poteva invocarsi un'omissione di atti di ufficio addirittura attraverso il ricorso alla magistratura amministrativa.

In questo senso abbiamo inteso che il Governo, in attesa della presentazione di un disegno di legge di riforma organica, disponesse, nell'immediato, alcune norme che, avendo carattere amministrativo, potessero, nello stesso tempo, richiamare l'esigenza di puntualizzare meglio quali fossero i requisiti a cui le aspiranti società fiduciarie dovessero soggiacere per poter avere l'autorizzazione. Questo è lo spirito dell'ordine del giorno che ho presentato unitamente ai colleghi Felicetti e Buffoni ed è per questo che raccomando la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

VASSALLI, relatore. Signor Presidente, mi pronuncio in senso favorevole all'ordine del giorno. Per la prima parte di esso le premesse sono già contenute nella relazione e, per la seconda parte, ne prendo atto con compiacimento perchè, vedendo la firma del senatore Felicetti, mi augurerei che, in relazione alle considerazioni svolte al termine del suo discorso, egli potesse, data l'attenzione prestata agli enti di gestione fiduciaria da questo ordine del giorno da lui firmato, rivedere le proprie posizioni in ordine al voto sul complesso del provvedimento stesso.

Cercherò ora di essere molto telegrafico nonostante vi siano moltissime cose da dire

in sede di replica. Ringrazio i senatori Pistolese, Felicetti e Biglia per i loro interventi. L'intervento del senatore Biglia è stato di grande interesse dal punto di vista tecnico, sebbene in più punti mi sia sembrato molto divergente da quello del suo collega di Gruppo, senatore Pistolese. Infatti esso è stato svolto in una chiave garantistica, volta ad evitare i pericoli di un eccesso di provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle società prese in considerazione dall'articolo 2 e dall'articolo 1.

Gli interventi dei senatori Pistolese e Felicetti contrastano profondamente tra di loro. Secondo il senatore Pistolese questo è un provvedimento di favore nei confronti di quei soggetti come Sgarlata e Cultrera, di cui si è abbondantemente parlato. Secondo il senatore Felicetti, invece, questo provvedimento sarebbe tardivo. Io sono assai più vicino al senatore Felicetti perchè penso anch'io, da quel poco che ho potuto capire in questa materia che mi sono assegnato, dato che nessuno dei colleghi era disposto ad essere relatore di questo provvedimento in così poco tempo data la situazione particolare di questi giorni, che effettivamente un provvedimento di questo genere avrebbe dovuto essere adottato con maggiore tempestività.

Debbo rispettosamente respingere le osservazioni vivaci del collega Pistolese, alle quali spetta soprattutto rispondere al rappresentante del Governo. Non credo che nessuno voglia salvare colpevoli nè attraverso le motivazioni date al provvedimento nè attraverso il contenuto del provvedimento stesso. Certo io non mi presterei a salvare nessuno. Di questi due soggetti di cui si tratta, la società «Previdenza» non è neanche stata sottoposta a fallimento e il modo di perseguire, se non la «Previdenza», la società che essa ha arbitrariamente finanziato non è altro che la messa in liquidazione coatta delle società di cui all'articolo 2. L'altro soggetto è in stato di fallimento che viene convertito in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare (articoli da 194 a 202) che sottopone a tutti i rigori del fallimento, a tutte le iniziative proposte del fallimento e in modo parti-

colare anche alle sanzioni penali previste espressamente negli articoli 216 e seguenti di detta legge fallimentare i sottoposti a liquidazione coatta amministrativa quando ricorrono i presupposti dello stato di insolvenza, come nel caso Cultrera, e quindi mi pare non ci sia luogo ad accogliere queste obiezioni, di carattere politico, del senatore Pistolese. Nè d'altronde risulta dagli atti della Commissione finanze e tesoro e dal parere di questa che sarebbero state pronunciate dal senatore Finocchiaro del mio Gruppo affermazioni in questo senso. Che poi il senatore Finocchiaro abbia parlato a nome del Gruppo socialista, non lo so, perchè non risulta dal testo. Certamente se sono uguali alle affermazioni del senatore Pistolese, per quel poco di cui sono a conoscenza, dico che non possono essere da me accolte.

Quanto al parere della Commissione finanze e tesoro, in linea generale non è vero che io l'abbia tenuto in scarsa o in nessuna considerazione. Al contrario, in Commissione ne abbiamo parlato ripetutamente, ne ho dato integrale lettura, ho spiegato le posizioni emergenti sia dal resoconto sommario dei lavori della Commissione finanze e tesoro in sede consultiva, sia dal testo del parere; lo abbiamo considerato con la massima attenzione e il massimo rispetto possibili. D'altra parte sulla competenza che viene rivendicata dalla Commissione non possiamo farci assolutamente niente in quanto la competenza della Commissione industria nasce dal fatto che è il Ministero dell'industria quello competente per questo tipo di enti e società. Come c'è stato ricordato, in questa materia ci sono addirittura due direzioni generali; per le società fiduciarie e di revisione è competente la direzione generale per il commercio interno, per gli enti di gestione fiduciaria è competente la direzione generale delle assicurazioni private; e fino a che rimane la competenza del Ministero dell'industria che tra l'altro per quello che ho sentito dire sembra non la voglia mantenere in quanto si riterebbe più appropriato unificarla presso il Ministro del tesoro, non possiamo evitare che il provvedimento spetti, per l'esame di merito, alla 10^a Commissione, e il senatore Pistolese credo me ne vorrà dare atto.

Per quel che riguarda il merito, l'istituto della liquidazione coatta amministrativa ha trovato il suo miglior difensore questa sera non solo nel senatore Felicetti che ha analiticamente esaminato le varie parti del provvedimento e le ha sostanzialmente tutte approvate — avete sentito la diversa ragione con cui ha motivato l'astensione del suo Gruppo in quanto sui singoli temi del provvedimento egli è pienamente favorevole — ma sono state condivise anche dal senatore Biglia che, con la sua competenza, ci ha detto che la liquidazione coatta amministrativa è molto più sbrigativa e rapida e quindi va incontro agli interessi dei creditori. Ci ha detto inoltre che su di essa non manca il controllo dell'autorità giudiziaria: i creditori non possono essere in alcun modo danneggiati da questa procedura, che ha definito ottimale, e del resto nasce dalla legge del 1942 e da tutte quelle ragioni che potremmo andare a rileggere in Asquini e negli altri che ne furono gli autori.

Mi pare quindi che, da parte nostra, non condividere queste parziali perplessità — almeno in alcuni — espresse dalla Commissione finanze e tesoro sia motivato più da un convincimento diverso e contrario, e non certo da una mancanza di rispetto o di considerazione per il lavoro che hanno così egregiamente svolto i colleghi di quella Commissione.

Le osservazioni del senatore Biglia vertono soltanto su alcune conseguenze che gli sembrano illogiche, ma sono tuttavia, tutte quante, espresse in chiave garantistica per le società. Quando egli ci dice che non avrebbe dovuto essere collocata nell'articolo 1, tra i presupposti della liquidazione coatta amministrativa, la revoca, sia pure per gravi motivi, ma avrebbe dovuto essere previsto solo lo stato di insolvenza è evidente — mi sembra — che il senatore Biglia si preoccupa di una eccessiva estensione delle procedure profilate con tanto vigore e severità nel decreto-legge; e così mi sembra che si possa dire quando egli si preoccupa di altri aspetti.

L'esclusione del fallimento dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa è tra l'altro propria di tutti gli altri enti che svolgono queste forme di intermediazione banca-

ria e non bancaria, e quindi ci si è allineati su quella base. Eventualmente, si sarebbe potuto proporre un emendamento che facesse riferimento all'altro tipo di liquidazione coatta amministrativa, ma questo non è avvenuto.

Quando l'onorevole Biglia fa riferimento all'articolo 67 della legge fallimentare ed ai limiti di tempo che incidono sulle dichiarazioni di liquidazione coatta amministrativa previste dall'articolo 2, anche in questo caso svolge il suo intervento in chiave garantistica di maggiore tutela delle società, una chiave del tutto diversa da quella con cui si è iniziato un attacco contro questo procedimento.

Nel decreto-legge, secondo me, non vi è alcun salvataggio, bensì un forse troppo tardivo intervento del Governo nel sostituirsi a procedure che non avrebbero dato ai creditori neanche quelle garanzie che si cercano di recuperare attraverso il commissario liquidatore. E poi, ripeto, non bisogna dimenticare — e questo è opportunamente messo in rilievo anche attraverso l'emendamento fatto proprio dalla Commissione e presentato inizialmente dal Governo — che queste procedure riguardano il futuro e ci auguriamo che, per il futuro, questi casi siano impediti attraverso il maggiore controllo dell'autorità amministrativa e i poteri che all'autorità amministrativa sono dati di liquidazione coatta amministrativa, con tutte le garanzie, peraltro, come il senatore Biglia ha posto in rilievo, e come io non starò a ripetere ulteriormente, dell'autorità giudiziaria.

Concludo parlando dell'articolo 4. Mi dispiace che il senatore Felicetti, soltanto perchè in Commissione questa mattina non abbiamo ritenuto di approvare il lungo emendamento aggiuntivo (prima sostitutivo, poi presentato come aggiuntivo), relativo agli enti di gestione fiduciaria, abbia voluto annunciare l'astensione del suo Gruppo dal voto su un provvedimento che viceversa risulta sollecitato, appoggiato fin dall'inizio dal suo Gruppo politico e del quale egli ha illustrato tutte le benemeritenze: quelle dell'articolo 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3. Pertanto non era, a mio sommosso e rispettoso avviso, motivo sufficiente questo piccolo

incidente sull'articolo 4 per indurre all'astensione dal voto, anzichè al voto favorevole che avremmo augurato e che è nella sostanza del suo intervento che, ripeto, condivido anche per quello che riguarda la denunciata tardività.

Sull'articolo 4, d'altra parte, mi preme dirlo, questa mattina non abbiamo approvato l'emendamento aggiuntivo non perchè fossimo contrari nella sostanza, ma perchè ci ha preoccupato la sua proponibilità e la fretta con la quale avremmo dovuto deliberare anticipando tutti i lineamenti di una legislazione già in corso di preparazione in parte e in gran parte già pronta, che merita però un approfondimento molto maggiore. Perplexità nascevano circa l'urgenza di un tipo di provvedimento di questo genere, perchè l'urgenza della sospensiva che è nel decreto-legge del Governo poteva essere motivo di dubbio e di perplessità (e tuttavia essa ora è stata ritenuta sussistente); ma la formulazione data questa mattina all'emendamento presentato in Commissione non mi sembrava che avesse tutti i crismi della necessità ed urgenza e quindi avrebbe dovuto essere sottoposta forse anche ad una procedura particolare.

Comunque, concludo raccomandando l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge e mi riservo di prendere la parola sugli emendamenti al momento opportuno. Oppure, se lei ritiene, signor Presidente, potrei anche preannunciare il mio parere sugli emendamenti per abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. Forse conviene passare successivamente a questo, anche se mi sembra, onorevole relatore, che lei abbia già illustrato ampiamente gli emendamenti in sede di relazione; tenuto poi conto che gli emendamenti sono delle Commissioni riunite, possiamo dare per acquisito — se da parte sua non vi sono obiezioni — che lei è favorevole a tutti gli emendamenti.

VASSALLI, relatore. Sono infatti favorevole, signor Presidente, a tutti gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e per il resto mi rimetto alla replica che farà il Go-

verno sugli aspetti più politici e più «personalizzati» della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, dopo l'ampia e autorevole relazione del senatore Vassalli, oltretutto con l'aggiunta di molte argomentazioni in sede di replica, non mi resta molto da aggiungere sulle questioni particolari che sono state poste; oltretutto, sia pure in maniera abbreviata, le due Commissioni riunite hanno svolto un lavoro ampio; gli articoli sono stati sviscerati ed anzi devo dire che nella seduta di questa mattina si sono approfondite in maniera adeguata anche le ultime questioni su cui erano rimasti dei dubbi. Per cui il testo che viene presentato qui in Aula mi pare che sostanzialmente possa raccogliere l'adesione, stante le ragioni che sono state più volte riportare a sostegno di questo intervento.

Voglio subito far presente con molta sincerità al senatore Felicetti quanto ho già avuto modo di dire in Commissione: un testo di decreto-legge, al riguardo, è stato presentato all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ben più di un anno fa, precisamente il 19 aprile 1985, e questo lo posso dire proprio per la caratteristica di questi giorni, come ha già detto il senatore Vassalli.

È chiaro che da parte del Ministero vigilante, cioè del Ministero dell'industria, l'urgenza appariva evidente già da allora. Ci sono però state e ci sono tuttora diverse difficoltà per addivenire ad un aggiornamento della disciplina. Non ho bisogno di dimostrare questo perchè anche negli interventi che abbiamo udito stasera in quest'Aula questa posizione è condivisa da tutti.

Queste istituzioni hanno trovato normativa in un'epoca ormai remota e lontanissima, in una situazione in cui il mercato mobiliare ed il mercato finanziario soffrivano di problemi totalmente diversi da quelli odierni e vivevano in un'altra situazione. Per esempio il riferimento al Ministero dell'industria allora aveva una sua dignità, mentre oggi potrebbe

essere discusso, come in effetti viene discusso, sia nella scelta che nell'attrezzatura. Non ho motivo di nascondere questo, anzi l'ho già dichiarato: il Ministero dell'industria oggi ha pochissime unità a disposizione per svolgere non tanto una mole di lavoro, che comunque esiste (ho fornito ai senatori dei dati in Commissione che sicuramente sono di una rilevanza superiore all'immaginabile), quanto per fronteggiare il problema delle unità di società che operano in questo campo e della mole di capitali amministrati. Non parlo perciò solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista delle attrezzature e dei compiti istituzionali del Ministero dell'industria.

Quello dell'industria è un Ministero di riferimento che ha visto lo sviluppo enorme che queste attività hanno trovato soprattutto in questi ultimi anni e che deve considerare la difficoltà di operare su due istituzioni che sono sostanzialmente diverse tra loro. Di queste diversità abbiamo discusso moltissimo oggi in Commissione, ma ne abbiamo discusso anche nelle sedute dei giorni precedenti. Le società fiduciarie, di revisione e gli enti di gestione fiduciaria sono completamente diversi e la stessa legge li ha trattati in maniera diversa. Voglio ripetere al senatore Pistolese, come personalmente gli ho già detto molte volte, che anche la procedura di liquidazione coatta amministrativa è diversa. La società «La Previdenza» non è stata dichiarata fallita, ma è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con un provvedimento discusso e forse discutibile. Ho comunque fornito in Commissione ai senatori la versione in copia del procedimento. È possibile ricorrere a questa procedura particolare pur essendo «La Previdenza» una società fiduciaria, cioè pur non essendo prevista questa possibilità d'intervento, perchè dopo una serie di accertamenti abbiamo ritenuto di ravvisare nell'operato di questa società non la figura della società fiduciaria, ma la figura dell'ente di gestione fiduciaria.

Non voglio dilungarmi oltre perchè abbiamo già ampiamente discusso di queste ragioni. Il Governo ha ritenuto necessario questo decreto-legge. Esso è stato definito tardivo ed io non ho motivo di nascondere: si tratta

certamente di un provvedimento tardivo che a mio modesto parere doveva essere preso prima. Siccome però ancora oggi sussistono le ragioni per prendere questo provvedimento, non si capisce perchè, pur essendo necessario, non si debba proporlo. Il decreto-legge è stato varato, ma bisognerà convertirlo in legge, altrimenti esso sarà non solo tardivo, ma diventerà addirittura inutile se verrà ulteriormente rinviato.

Voglio dire al senatore Felicetti che in data 13 novembre 1985 ebbi occasione di rispondere a nome del Governo a due interrogazioni, una delle quali recava la sua firma, cercando di far presente una serie di ragioni. Molte delle questioni poste dal senatore Felicetti hanno trovato già risposta, per lo meno dal punto di vista governativo, in quella occasione. Successivamente il senatore Felicetti, assieme al senatore Bonazzi, ha presentato una nuova interrogazione. Dichiaro qui anche a nome del Ministro (che si è dovuto assentare poichè era in corso una riunione del Consiglio dei Ministri) che da parte del Governo non vi è alcuna difficoltà a rispondere a questa nuova interrogazione non appena la Commissione riterrà opportuno inserirla all'ordine del giorno. Oltretutto molte di tali questioni sono state sviluppate nel corso del dibattito di questi giorni sul decreto-legge ed anche lo stesso relatore ha fornito diverse motivazioni che rispondono a questi argomenti.

Credo a questo punto di poter concludere insistendo sulla conversione in legge del decreto-legge e facendo presente che le norme introdotte non hanno soltanto effetto retroattivo. Questo è fondamentale. In attesa del riordino del settore, esse mettono a disposizione del Governo uno strumento che — anche se non in maniera compiuta, comunque in maniera molto più adeguata — consentirà, finchè non si arriverà a una riforma, di poter intervenire su tutti i redditi dei risparmiatori.

Questa è la filosofia del provvedimento che è quindi urgente per i casi già aperti. In questo senso esso è una fotografia, buona o meno buona non so, dipende (i giudizi sono sempre di carattere molto soggettivo, senatore Biglia), ma per il resto si tratta di norme che valgono per il futuro.

Si propone la soppressione dell'articolo 4 e dell'articolo 6: il Governo non si oppone e si rimette all'Assemblea. In questo senso accetto l'ordine del giorno perchè non fa altro che riprendere gli argomenti di quei due articoli, prevedendo un impegno per il Governo in quella direzione, qualora gli stessi articoli vengano soppressi.

L'ultima osservazione riguarda il titolo del disegno di legge. Vorrei rivolgermi soprattutto al relatore, signor Presidente. Qualora dovesse cadere l'articolo 4, come mi sembra di aver capito dai vari interventi, bisognerà togliere la parola «transitorie» che compare nella seconda parte del titolo. Ciò vale ancor di più se viene soppresso anche l'articolo 6.

Sono queste le valutazioni del Governo che invita l'Assemblea a votare la conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dai proponenti l'ordine del giorno n. 1 se, dopo l'accettazione da parte dell'onorevole relatore e il consenso espresso dal rappresentante del Go-

verno, insistono per la votazione dello stesso ordine del giorno.

ALIVERTI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 1.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Le società fiduciarie e le società di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca

dell'autorizzazione» inserire le altre: «ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata».

1.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

Approfitto per esprimere il parere favorevole su tutti gli emendamenti vigenti all'articolo 2, mentre per gli emendamenti soppressivi degli articoli 4 e 6 mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 2.

Società controllate, a direzione unica e finanziate

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ne venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una diversa ed autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

a) la società che controlla, direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonchè l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società.

2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorchè non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti

indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

10. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità

degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.

11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già illustrati:

Al comma 1, alla sesta riga, sopprimere la parola: «ne»; alla ottava riga sopprimere inoltre le parole: «diversa ed».

2.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, sostituire le parole: «vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza» con le altre: «vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale».

2.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 8, dopo le parole: «sono applicabili», inserire l'altra: «anche».

2.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 10, dopo le parole: «società fiduciarie», inserire le altre: «e alle società fiduciarie e di revisione».

2.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento, alle quali siano già assoggettate le società di cui all'articolo 1, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria.

2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.

4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dall'articolo è il seguente:

Art. 4.

Enti di gestione fiduciaria

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di ente di gestione fiduciaria, di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sospeso.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento da intendersi già illustrato:

Sopprimere l'articolo.

4.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che nella seduta dell'11 giugno, in sede di esame dei presupposti di necessità e di esigenze richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, l'Assemblea ha soppresso, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, l'articolo 5 del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo e il seguente:

Art. 6.

Natura transitoria delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge recante disciplina organica in materia di attività di amministrazione fiduciaria di beni e di gestione di valori mobiliari, nonché provvedimenti relativi agli enti di gestione fiduciaria.

Avverto che, per effetto della deliberazione assunta in relazione all'articolo 5 del decreto-legge, soppressiva del medesimo articolo, risultano altresì sopprese, fra le parole «del presente decreto» e le altre «si applicano», le parole «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5».

All'articolo 6 è riferito il seguente emendamento da intendersi già illustrato:

Sopprimere l'articolo.

6.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge, ricordo che l'onorevole Sottosegretario ha fatto un'osservazione circa l'opportunità di modificare il titolo tenendo conto della prevista soppressione degli articoli 4 e 6 del decreto-legge. Prego l'onorevole Sottosegretario di chiarire se intende formalizzare questa modifica.

* **SANESE**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, signor Presidente, il Governo propone di sopprimere dal titolo la parola «transitorie».

PRESIDENTE. Avverto che al titolo del decreto-legge sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: «di revisione» con le altre: «delle società fiduciarie e di revisione».

Tit. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere la parola: «transitorie».

Tit. 2 IL GOVERNO

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento Tit. 1 e a pronunciarsi sull'emendamento Tit. 2.

VASSALLI, *relatore*. Signor Presidente, mi domando se non si debba sopprimere tutta la frase: «e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria». Mi rimetto al Governo su questo, ma una volta decaduto l'articolo 4, che sosteneva queste disposizioni, gli enti di gestione fiduciaria vengono solo in via riflessa in considerazione negli articoli 1, 2 e 3. Però, siccome in taluni di tali articoli

essi vengono citati, le Commissioni riunite possono anche aderire alla proposta di sopprimere soltanto la parola «transitorie». L'essenziale è che nel titolo si inserisca anche la modifica proposta dalle Commissioni; e con ciò intendo dare per illustrato l'emendamento Tit. 1. Poichè vedo che il Governo intende eliminare soltanto la parola: «transitorie», in quanto gli enti di gestione fiduciaria vengono citati dai primi tre articoli, non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Tit. 2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo anche perchè il collega Felicetti intervenendo è stato esauriente nell'esprimere la nostra posizione. Voglio limitarmi soltanto ad un aspetto: nell'esame svolto al Senato di questo decreto-legge vi è stato molto travaglio che è stato reso esplicito nella discussione in Commissione finanze e tesoro. Questo travaglio ha preso tutti noi perchè l'introduzione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa al posto del fallimento è cosa assai delicata.

Ma di fronte a questo il Gruppo comunista ha scelto il consenso a tale innovazione e lo ha fatto per un motivo molto semplice, cioè perchè è sembrato l'unico modo per andare incontro, in qualche misura, a quella massa numerosa soprattutto di piccoli risparmiatori che sono stati colpiti da alcune vicende e che potrebbero essere colpiti ancora in assenza di una regolamentazione organica e nuova di queste forme di intermediazione finanziaria. Dovevamo farlo ed è stato fatto con ritardo, perchè questi risparmiatori sono stati realmente indifesi innanzitutto perchè è mancata un'organica e moderna legislazione che auspicchiamo si realizzi concretamente dopo l'approvazione di questo disegno di legge di conversione ed in secondo luogo perchè, onorevole Sottosegretario, vi è stata un'omessa vigilanza da parte del Ministero, un ritardo nell'intervento, ma anche altro — mi si consenta di dirlo — perchè in qualche modo, in taluni casi, vi sono stati, agli occhi dei risparmiatori, avalli che sono sembrati autorevoli. Per capirci, voglio fare un esempio. Quando il signor Cultrera già una volta chiamato e forse inquisito (visto che discutiamo di una cosa che si riferisce a casi concreti, i casi Cultrera e Sgarlata) si tenne a Taranto un convegno promosso da un centro studi notoriamente legato ad alcuni ambienti politici di quella città, sul tema: «Le nuove forme di risparmio; l'esperienza dell'IFL». Re-

latore era il signor Cultrera, assieme ad emeriti professori universitari, ad alti funzionari dello Stato. Presiedeva — onorevole Sanese — e concludeva un autorevole uomo di Governo, che non ho difficoltà a dire chi è, si tratta del Sottosegretario di Stato alle finanze, onorevole Giuseppe Caroli. Così pure non avrò difficoltà a recapitare a lei e al Ministro dell'industria copia dell'invito a quel convegno. È chiaro che il pensionato dello Stato che ha avuto l'invito e si è presentato a quel convegno ha pensato che era una forma conveniente di risparmio; magari ora quel pensionato dello Stato starà piangendo amaramente la perdita della sua indennità di liquidazione.

Per questi motivi dovevamo fare l'operazione contenuta in questo decreto. Ma è anche vero che non possiamo votare a favore perchè la conversione in legge di questo decreto non cancella comunque tutto quello che c'è stato e non garantisce assolutamente che nel futuro non si verifichino più casi di questa natura, perchè, al di là delle norme qui contenute, rimane in piedi interamente la questione di come regolamentare queste forme e come, secondo il monito che ritengo sacrosanto del Governatore della Banca d'Italia, tenere una ferma distinzione tra queste forme di intermediazione finanziaria e l'attività creditizia. Occorre andare quindi ad una riforma organica, soprattutto attuando bene quelle norme che siano tali da garantire il cittadino. Perciò ci asteniamo dal voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Il relatore ha voluto sottolineare che nel mio intervento mi preoccupavo, da un punto di vista garantistico, delle società.

Desidero invece ricordare che nel mio intervento — risulterà dagli atti — mi preoccupavo non tanto delle società legate o in qualche modo coinvolte con l'ex fiduciaria sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, quanto di coloro che hanno intessuto rapporti con queste società. Rilevavo cioè

che i criteri di collegamento previsti dall'articolo 2 sono talmente ampi e imprecisi da far correre seri rischi a soggetti che si sono messi in contatto con quelle società non sottoposte a vigilanza e che non evidenziano il loro collegamento con la fiduciaria sottoposta alla vigilanza.

Siamo contrari a questo provvedimento perchè, pur riconoscendo che la liquidazione coatta amministrativa è un istituto abbastanza congruo nei confronti di un soggetto sottoposto a vigilanza, non riteniamo che con decreto-legge si possa intervenire per modificare la normativa in materia. Ci si poteva arrivare senza alcuna urgenza, con un provvedimento ordinario, perchè si trattava di disporre per l'avvenire. Per quanto riguarda il passato, riteniamo che non spetti al legislatore fare giustizia. Se nel passato vi sono state truffe, come ve ne sono state, se vi sono state omissioni d'atti d'ufficio, come ve ne sono state, le leggi vigenti devono consentire e consentono di intervenire.

Il provvedimento in esame è polvere negli occhi per quanto riguarda il passato e serve soltanto ad aumentare la massa che viene affidata al commissario liquidatore. Questa è la realtà. Se nel passato vi è stato un difetto, si è trattato di un difetto di vigilanza, ma la norma per esercitare tale vigilanza esisteva. Se vi sono stati abusi, se sono stati ingannati i risparmiatori, ciò è avvenuto perchè coloro a cui competeva la vigilanza non l'hanno esercitata.

Il provvedimento al nostro esame si preoccupa soltanto del meccanismo di liquidazione; semmai ci si doveva preoccupare di introdurre con urgenza nuovi strumenti di vigilanza se si riteneva che quelli esistenti non fossero sufficienti. Invece per questa normativa di maggior vigilanza non si ravvisa la necessità e l'urgenza.

Delle due l'una: o si vuol continuare a consentire che avvengano gli abusi, come sono avvenuti, e ci si consola pensando d'aver realizzato un ottimo sistema per porre fine alla società e quindi ci si preoccupa del modo in cui si manda a morire tale società e non di farla vivere in modo sano e legittimo; oppure si ritiene che queste norme, che già esistevano per il passato, sono ottime e sufficienti e allora è ancor maggiore la colpa di

coloro che avrebbero dovuto farle rispettare e non l'hanno fatto.

Riteniamo quindi che presentare questo decreto-legge per l'avvenire sia improprio, mentre farlo per il passato sia una aberrazione giuridica. Nessuno, ad esempio, ha risposto circa l'applicazione del rito del lavoro, circa il fatto di cambiare la competenza di un procedimento già in corso davanti all'autorità giudiziaria. Sono tutti istituti abnormi che vengono introdotti — ripeto — per gettare polvere negli occhi perchè la vera realtà, per quanto riguarda il passato, è consistita in un difetto di vigilanza, per cui occorre intervenire in sede giudiziaria, se le leggi esistevano e non sono state fatte rispettare, e in sede legislativa, se invece si riteneva che tali leggi fossero insufficienti e che fosse urgente e necessario introdurre per l'avvenire leggi di maggior vigilanza. Ma a tutto ciò il provvedimento al nostro esame non provvede.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria».

È approvato.

Mozioni, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. I senatori Meriggi e Baiardi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00100, dei senatori Loprieno ed altri.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

MARTINI, PACINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere la posizione del Governo in relazione alla presenza pubblica nel settore del marmo, in particolare per quanto riguarda la partecipazione

dell'ENI nella finanziaria SAMIM e quindi nell'azienda IMEG.

Nella nota della direzione generale degli affari economici del Ministero delle partecipazioni statali all'ENI (protocollo n. 31863 del 18 ottobre 1985) si fa riferimento all'articolo 3 della legge n. 279 del 1978 che abilita l'ENI ad alienare la partecipazione IMEG, considerata l'atipicità del settore rispetto ai compiti istituzionali dell'ENI. Praticamente la direttiva della legge suddetta è stata in questi anni superata da impegni programmati e da investimenti da parte dell'azienda pubblica configurabili come espressione di volontà di conservare e rafforzare tale partecipazione.

A seguito di contatti con gli enti locali, i sindacati e le forze politiche delle zone in cui la IMEG opera, in data 26 febbraio ultimo scorso lo stesso Ministro delle partecipazioni statali comunicava alla presidenza dell'ENI (partecipazioni statali, gabinetto, 614229/0244) che «direttive di cui al ministeriale del 18 ottobre 1985 postulano esigenza predisposizione da parte codesto ente et SAMIM programma industriale articolato per settore lapideo volto al risanamento et rilancio settore, affinché eventuali soluzioni diverse da permanenza codesto ente in settore possano venire valutate da scrivente Ministero, nonché da forze politiche et sociali interessate, con preciso apprezzamento rapporti costi et benefici economici et occupazionali».

Poichè in un incontro presso il Sottosegretario alle partecipazioni statali a ciò delegato dal Ministro, in data 28 maggio 1986, egli e il rappresentante dell'ENI dottor Calogero, a precisa richiesta, hanno escluso l'esistenza di iniziative per la cessione a privati della IMEG ed anzi il Sottosegretario ha sollecitato l'azienda a definire un nuovo piano di risanamento dell'intero gruppo privo di ogni atteggiamento pregiudiziale precedente,

gli interpellanti chiedono altresì di sapere se non si ritenga necessario, anche alla luce del recente rinnovo del consiglio di amministrazione della IMEG, un formale ulteriore pronunciamento della volontà del Ministero e dell'ENI di rimanere nel settore del marmo, come è dato ritenere dalle dichiarazioni che si sono susseguite nel tempo e per le nuove iniziative.

Poichè, sia nel citato telex del Ministro del 26 febbraio 1986 che ripetutamente ad opera del Sottosegretario (nel dicembre 1985 al Ministero, in Parlamento e per ultimo durante il citato incontro del 28 maggio), si è domandata la sospensione della richiesta cassa integrazione speciale per i lavoratori della escavazione da parte della IMEG (richiesta dall'azienda dal novembre ultimo scorso e non ancora concessa);

poichè l'ENI, a mezzo del dottor Calogero, ha proposto nello stesso incontro del 28 maggio una trattativa con i sindacati per verificare proposte alternative rispetto al passaggio alla gestione indiretta nella escavazione in Garfagnana della quale non risulta alcuna fattibilità concreta,

gli interpellanti chiedono inoltre quale risultato concreto abbia avuto l'invito a ritirare, in queste condizioni e senza il consenso dei sindacati, la richiesta di cassa integrazione speciale che, costringendo all'assenza dal lavoro senza il corrispettivo economico ai lavoratori in questo tempo anticipato dall'azienda, è evidentemente antieconomica, lesiva dei diritti dei lavoratori ed episodio esemplare di dispendio di pubbliche risorse senza ragione alcuna, con la conseguenza di influire negativamente sul lavoro indotto (trasporto, commercio eccetera).

Gli interpellanti chiedono infine di conoscere quali siano i concreti programmi per il risanamento economico e il rilancio dell'azienda.

(2-00498)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

BOZZELLO VEROLE, SELLITTI, BUFFONI, PANIGAZZI, NOCI. — *Al Ministro della difesa.* — (Già 4-03087)

(3-01423)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso

che con altre interrogazioni hanno sollevato il problema del diritto ad usufruire del prepensionamento dei lavoratori metallurgici dipendenti dalla società Acciaierie e ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari) in base alla legge n. 193 del 1984 senza ottenere risposta;

considerato lo stato di agitazione e di malcontento fra i suddetti lavoratori che a tutt'oggi, pur rimanendo con la qualifica di lavoratori metallurgici, sono passati sotto la gestione GEPI;

considerato inoltre che la sede dell'INPS non ha risposto alle migliaia di domande inoltrate dagli stessi per vedere riconosciuto il giusto diritto al prepensionamento;

ritenuto utile sottoporre al Ministero un quesito che interessa il movimento sindacale, che era già stato posto con le richiamate interrogazioni e che è stato così formulato dalla sede provinciale di Bari:

«In conformità di chiarimenti forniti da codesta sede centrale con la lettera n. 12-4/54707 del 27 gennaio 1985, questa sede ha definito numerose domande di prepensionamento di ex dipendenti della società Acciaierie e ferriere pugliesi di Giovinazzo, assunti in forza — dopo il licenziamento avvenuto in data 23 dicembre 1985 — dall'Azienda dell'Adriatico s.p.a. di Bitonto in base all'accordo nazionale GEPI del 26 gennaio 1983, concedendo la prestazione richiesta solo dagli assicurati che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avessero maturato i requisiti soggettivi (50 anni di età e 15 anni di contribuzione) voluti dalla legge n. 193 del 1984.

Sta di fatto che il comitato provinciale, al cui esame sono stati sottoposti i ricorsi prodotti dagli assicurati ai quali è stata invece respinta la richiesta di prepensionamento in quanto i requisiti soggettivi non sussistevano alla data del 23 dicembre 1983 ma sono stati conseguiti in epoca successiva, ha ritenuto opportuno riprospettare la questione a codesta sede centrale prima di assumere una decisione sui ricorsi stessi.

I motivi di perplessità emersi in seno al comitato provinciale sono i seguenti:

1) alla s.p.a. Azienda dell'Adriatico è stata attribuita la classificazione di "industria, varie, attività non altrove classificabili"

(codice statistico contributivo 1.16.01), mentre nulla avrebbe impedito che la stessa venisse classificata come ditta siderurgica posto che la società si è limitata ad assumere in forza il personale licenziato dalle Acciaierie e ferriere pugliesi, continuando a tenerlo in cassa integrazione guadagni e senza impegnarlo in alcune diverse attività di conversione;

2) la sperequazione che in tal modo si è determinata tra i lavoratori dal momento che soltanto coloro che sono stati mantenuti in forza dalla s.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi possono continuare a fruire dei benefici della legge n. 193 del 1984, mentre quelli assunti in forza fittiziamente dalla s.p.a. Azienda dell'Adriatico, pur essendo in cassa integrazione guadagni speciale — al pari dei primi — senza soluzione di continuità, restano esclusi dal prepensionamento più favorevole previsto dalla legge n. 193 del 1984;

3) i lavoratori danneggiati sono stati costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento del licenziamento operato dalle Acciaierie e ferriere pugliesi il 23 dicembre 1983»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere a favore di questi lavoratori metallurgici rilevati dalla GEPI, che a tutt'oggi sono ancora classificati nel settore della siderurgia, mentre l'indennità salariale della cassa integrazione guadagni speciale è corrisposta al salario dei metallurgici, e che non godono del beneficio della legge n. 193 del 1984, anche al fine di evitare il contenzioso giudiziario che i lavoratori hanno in corso.

(3-01424)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BERNASSOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la grave situazione giudiziaria nel circondario di Potenza — che trova le sue radici nella decisione del Consiglio superiore della magistratura di non conferire incarichi di reggenza nelle preture del circondario con indice di lavoro inferiore allo 0,50 — ha portato alle assemblee degli iscritti all'ordine degli avvocati e dei procuratori legali nei giorni 22 e 28 maggio ultimi scorsi;

che in concreto si è avuta la paralisi dell'attività giudiziaria periferica proprio in un momento in cui le competenze delle preture venivano accresciute con la legge 30 luglio 1984, n. 399;

che a tale situazione si è aggiunto il recente trasferimento di magistrati del tribunale e della pretura di Potenza senza contestuale copertura di posti;

che il funzionamento, già difficoltoso, delle sezioni civile e penale del tribunale di Potenza è divenuto veramente drammatico,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla situazione venutasi a determinare in quel distretto.

(4-03108)

PAGANI Maurizio. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la norma sulla recidiva in materia di «ricevuta fiscale» di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, prevede la sospensione da tre giorni a un mese della licenza d'esercizio dopo tre distinte violazioni commesse in un quinquennio;

che l'applicazione di tale sanzione è lasciata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa locale, per cui si applicano criteri differenti sul territorio nazionale e può accadere che anche piccole infrazioni o addirittura la disattenzione dei clienti che non trattengono le ricevute determinino sanzioni a carico dei commercianti sproporzionate al danno reale;

che tale tipo di presunta violazione viene contestato con particolare frequenza a piccoli commercianti o artigiani quali i panificatori i cui esercizi sono frequentati da un numero molto elevato di clienti che spesso non trattengono lo scontrino, per cui tale inosservanza ricade sul titolare della licenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non ritenga opportuno promuovere una modifica della normativa relativa alla recidiva di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, che tenga conto delle considerazioni sovraesposte e comunque commisuri le sanzioni alla reale entità del

danno subito e detti criteri omogenei di applicazione su tutto il territorio nazionale.

(4-03109)

DI CORATO, PETRARÀ. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nella regione Puglia funziona una sola soprintendenza archeologica con sede a Taranto;

che nel corso degli ultimi anni si è fatta assai alta la densità dei ritrovamenti archeologici e che un gran numero di siti archeologici è concentrato nelle province di Bari e di Foggia;

che, a causa della mancanza di una efficace tutela, siti archeologici di rilevante interesse come Gravina e Canosa in provincia di Bari, Arpi e Ortona in provincia di Foggia stanno ricevendo notevole danno per il diffondersi del fenomeno dello scavo clandestino e del conseguente mercato illegale di reperti archeologici;

che sta per essere avviato il programma degli itinerari turistico-culturali, predisposto dal Ministero per i beni culturali e dall'assessorato regionale alla cultura;

che Bari è l'unico capoluogo di regione che non abbia una soprintendenza archeologica,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali provvedimenti il Ministero intende proporre, rimuovendo se del caso eventuali ostacoli normativi, al fine di istituire la seconda soprintendenza archeologica in Puglia, con sede in Bari e con competenza territoriale estesa alle province di Bari e di Foggia.

(4-03110)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde a verità:

che l'agenzia giornalistica ASCA ha assunto nei mesi scorsi alcuni giornalisti con stipendi elevati e comunque di molto superiori a quelli previsti dal contratto nazionale di categoria, nonostante vi siano redattori della stessa agenzia in cassa integrazione, essendo stato dichiarato lo stato di crisi;

che i redattori in cassa integrazione, nonostante l'assunzione di altri, non sono stati reintegrati;

che, per cinque degli otto giornalisti posti in cassa integrazione, il provvedimento è stato adottato non avendo gli stessi accettato le condizioni poste dall'azienda relativamente alla rinuncia ai diritti acquisiti in materia economica e normativa.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere se quanto sopra costituisca illecito e di quale natura.

(4-03111)

BAIARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che a partire dal 1° giugno è stato soppresso il diretto Biella-Vercelli-Genova, proprio nel pieno della stagione estiva quando (come è stato rilevato domenica 18 maggio) il numero dei posti non è stato sufficiente ad ospitare tutti i passeggeri, per cui oltre 70 persone hanno dovuto viaggiare in piedi;

che la motivazione per cui il treno è stato soppresso («interessa una clientela numericamente esigua») alla prova dei fatti si è dimostrata inconsistente, tant'è che alcune aziende private hanno istituito servizi di pullman per far fronte alla soppressione e all'aumentata richiesta che si verifica soprattutto in questo periodo,

l'interrogante chiede di sapere se alla luce dei fatti non ritenga di riconsiderare la decisione adottata e di ripristinare, almeno per la stagione estiva, il diretto in questione, dando una risposta positiva ad analoga richiesta avanzata dalle forze politiche, sociali e istituzionali locali.

(4-03112)

SCLAVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che la tromba d'aria e la grandinata avvenute il 24 giugno 1986 nel territorio comprendente i comuni della fascia da Arena Po a Romagnese hanno distrutto tutte le colture, in particolare i vigneti, case d'abitazione e strutture agricole,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda attuare un intervento a sostegno delle zone colpite, classificando l'accaduto quale calamità naturale e favorendo un pronto recupero dell'agricoltura così gravemente colpita.

(4-03113)

FONTANARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente del disagio per i cittadini e per i tecnici, segnalato da molti ordini professionali, dovuto sia al grandissimo numero di pratiche da espletare sia ai limiti di disponibilità degli uffici catastali e se non ritenga opportuno, non sussistendo implicazioni economiche a carico dello Stato, provvedere con urgenza a prorogare i termini previsti dalla vigente legislazione per la segnalazione delle opere interne di cui all'articolo 48 della legge n. 47 del 1985, nonché a stabilire una congrua dilazione della scadenza per la presentazione della documentazione per la iscrizione in catasto degli edifici con esclusione del diritto fisso di lire 250.000.

(4-03114)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 3 luglio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 3 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 312, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (1892).

2. Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure ur-

472^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 LUGLIO 1986

genti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl (1893).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di

trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,50).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari